

XIV.

TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1874

PRÉSIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. *Istanza del deputato Della Rocca per lo svolgimento di una sua proposta di legge, e risposta del presidente per la fissazione del giorno. = Domanda del deputato Mantovani, e osservazioni del presidente e del presidente del Consiglio — Dichiarazione del deputato Mari, presidente della Giunta per la verifica dei poteri, che le risoluzioni della stessa Giunta saranno depositate un giorno prima alla Segreteria. = Presentazione della relazione sullo schema di legge per un dono nazionale al generale Garibaldi. = Seguito della discussione del bilancio di prima previsione per l'entrata, del 1875 — Osservazioni del ministro per le finanze al capitolo 1 — Considerazioni diverse e domande dei deputati Corbetta, Plutino Agostino, e Mussi, sul capitolo 2, Tasse sui fabbricati — Risposte del ministro, e del relatore Mantellini — Dichiarazioni del deputato Depretis — Approvazione del capitolo — Domande del deputato Ercole sul capitolo 4, e spiegazione del deputato Maurogò nato — Sopra il capitolo 5 relativo agli arretrati della ricchezza mobile, parlano i deputati Consiglio e Fusco e fanno loro risposta il ministro, ed il relatore Mantellini — Sul capitolo 6, portante la tassa sulla macinazione dei cereali, i deputati Cencelli e Sorrentino fanno domande e considerazioni diverse — Proposta dei deputati Sorrentino e Della Rocca per la revisione del regolamento — Risposta del ministro per le finanze, e del relatore Mantellini — Osservazioni del deputato Plutino Agostino — Spiegazioni e proteste del deputato Casatini — Osservazioni dei deputati Sorrentino, Sella, Michelini, Plutino Agostino, Della Rocca, Mussi, Bonfadini, e Negrotto — Proposta dei deputati Sorrentino e Della Rocca. = Approvazione di una proposta sospensiva del deputato Negrotto, e deliberazione di seduta per domani, domenica — Avvertenza del presidente sul deposito alla Segreteria delle relazioni sulle elezioni contestate e sulla loro discussione — Istanza del deputato Luciani per la stampa di una relazione, a cui rinunzia.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/4 pomeridiane. (Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)
DELLA ROCCA. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Parli, onorevole Della Rocca.

DELLA ROCCA. Rinnovo all'onorevole presidente la preghiera, perchè si compiacca d'iscrivere all'ordine del giorno lo svolgimento del mio progetto di legge per l'abrogazione dell'articolo 202 della legge sull'ordinamento giudiziario, di cui gli uffici hanno autorizzata la lettura.

PRESIDENTE. L'onorevole Della Rocca ha fatto istanza perchè sia messo all'ordine del giorno lo svolgimento della sua proposta di legge, ammessa alla lettura dagli uffici già da più giorni.

Io aveva pregato l'onorevole Della Rocca a voler

aspettare che l'onorevole ministro guardasigilli fosse presente, onde d'accordo fosse fissato il giorno in cui questo svolgimento dovesse farsi; ma l'onorevole presidente del Consiglio mi suggerisce che si potrebbe stabilire lo stesso giorno in cui avrà luogo lo svolgimento del progetto di legge presentato dall'onorevole Pissavini; sicchè, non facendosi opposizione, s'intenderà che, dopo lo svolgimento del progetto di legge dell'onorevole Pissavini, si procederà a quello del progetto di legge stato presentato dall'onorevole Della Rocca.

DELLA ROCCA. La ringrazio.

PRESIDENTE. L'onorevole Mantovani ha facoltà di parlare.

MANTOVANI. Io desidero di udire dall'onorevole ministro di grazia e giustizia, e parmi averne il di-

ritto, una risposta all'interrogazione che mi riguarda, fatta dall'onorevole mio amico Cavallotti nella seduta del 7 dicembre. Prego l'onorevolissimo presidente di voler comunicare questo mio desiderio all'onorevole ministro di grazia e giustizia appena sia giunto nell'Aula.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Mantovani: sarà più conforme al nostro regolamento, se ella ha la volontà di dirigere una interrogazione all'onorevole ministro di grazia e giustizia, che scriva la sua domanda, come è prescritto; io allora la comunicherò alla Camera, e, come l'onorevole ministro guardasigilli sia presente, allora dichiarerò se e quando sia disposto a rispondervi.

MINGHETTI, presidente del Consiglio. L'altro giorno, quando l'onorevole ministro di grazia e giustizia rispose all'onorevole Friscia, egli chiese se l'onorevole Cavallotti fosse presente, perchè voleva rispondere anche a lui. Ma egli non era presente.

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Permetta: l'onorevole Cavallotti aveva fatte due interrogazioni: la prima riguardava lui, l'altra l'onorevole Mantovani, che non aveva ancora prestato giuramento.

(*Volgendosi all'onorevole Mantovani*). Ora, se ella ha intenzione di rivolgere un'interrogazione all'onorevole ministro, la pregherei, come già dissi, di uniformarsi al regolamento e di mettere per iscritto questa sua interrogazione; io ne darò comunicazione alla Camera, e, quando sia presente, anche all'onorevole ministro guardasigilli.

MANTOVANI. A me pareva che, dal momento che questa interrogazione era stata fatta dall'onorevole Cavallotti a nome mio, non fosse il caso di fare una ripetizione. Ad ogni modo, se l'onorevolissimo presidente crede che sia conforme al regolamento che si faccia questa ripetizione, io non ho alcuna difficoltà a fare per iscritto questa mia domanda.

PRESIDENTE. Mi pare che sia più conforme al regolamento. Del resto, siccome non è presente l'onorevole guardasigilli, sarà meglio attendere che egli intervenga alla seduta.

MARI. Io desidero soltanto di fare una dichiarazione, poichè in questo modo la Giunta potrà ritirarsi e continuare i suoi lavori.

La Giunta delle elezioni acconsente di buon grado che le sue risoluzioni siano depositate nella Segreteria della Camera un giorno avanti onde tutti le possano esaminare.

Aggiungo nel mio particolare che questa era una opinione mia già manifestata; ma finora era stato tenuto il sistema, che si teneva anche nelle Legislature precedenti, cioè che il segretario le presentava direttamente al signor presidente della Camera; ma essendo ora stato espresso questo desiderio, la

Giunta non ha alcuna difficoltà d'uniformarsi; essa è già in condizione di deporre nella Segreteria (l'annuncio per chi voglia prenderle in esame), le relazioni intorno alle elezioni di Pisa, Chieti, Montalcino, Pordenone, Ortona, Fermo, Vizzini, Roma, 2° collegio, e Atripalda.

PRESIDENTE. Si terrà conto di questa dichiarazione in fine di seduta quando si stabilirà l'ordine del giorno.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

MANCINI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge concernente il dono nazionale al generale Giuseppe Garibaldi. (*V. Stampato, n° 22-A.*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO DELL'ENTRATA PER IL 1875.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio di prima previsione dell'entrata pel 1875.

La discussione generale essendo stata chiusa, si passerà a quella dei capitoli.

Titolo I. Entrata ordinaria. — Imposta fondiaria.

CONSIGLIO. Desidero rivolgere all'onorevole ministro un'interrogazione la quale riguarda i capitoli 1, 2, 3, 4 e 5.

Non farò alcuna proposta per modificazioni, poichè la mia interrogazione riguarda...

MINGHETTI, ministro per le finanze. Se non le dispiacesse aspettare al capitolo 5?

CONSIGLIO. Non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Capitolo 1. Imposta sui redditi di ricchezza mobile, lire 125,887,800.

MINISTRO PER LE FINANZE. Chiedo di parlare per rispondere oggi, come risponderò partitamente sopra ogni capitolo, alle domande che ieri mi faceva l'onorevole Seismit-Doda.

Ho l'intenzione di ripresentare il progetto di perequazione dell'imposta fondiaria che fu già presentato nella Sessione passata. La ragione per cui non l'ho presentato finora si è che vorrei accompagnarlo da una nuova relazione, nella quale, tenuto conto delle obiezioni che ho veduto stampate o esposte,

vorrei a queste obiezioni rispondere e agevolare di questa guisa tanto l'esame delle materie negli uffici, quanto la trattazione di esse nel Parlamento.

Questo progetto ha avuto una singolare sfortuna; io ho visto farvi delle obiezioni le quali, non esito a dirlo, mostravano che chi le faceva non lo aveva letto; imperocchè si fondavano sul concetto del conguaglio provvisorio del 1864 fra compartimenti e compartimenti, laddove il presente progetto di legge ha tutt'altro scopo e non può neppure riferirsi ai compartimenti.

L'onorevole Depretis, che lo conosce benissimo, mi fa cenno di sì, ed io sono lieto del suo assenso.

Ad ogni modo io mi riservo in una relazione speciale di dare risposta alle varie obiezioni che sono state fatte e di ripresentarlo alla Camera. Mi è sembrato anche di non doverlo presentare in questo momento perchè mi pareva che vi fossero già vari progetti di legge i quali per una parte erano importantissimi, e per sè stessi urgenti, e per l'altra non richiedono così lunga discussione e meditazione come questo volume; e per conseguenza non potrei accettare l'accusa che ieri mi faceva l'onorevole Seismit-Doda.

Per non parlare di altri, ve ne sono due, uno che compie l'ordinamento militare colla legge di reclutamento, l'altro che è quello sulla alienazione delle navi, i quali due progetti esistevano fino dalla Sessione passata. Uno veramente è urgente, perchè nessuno potrà negare l'urgenza di ultimare gli ordinamenti militari, od almeno di avere un assetto definitivo dell'esercito. È urgentissimo poi quello della alienazione delle navi, perchè, per comune consenso, fu sempre detto che quella sarebbe la occasione nella quale la Camera avrebbe discusso l'indirizzo, l'ordine delle idee, il sistema dell'onorevole ministro della marina, e o l'avrebbe rifiutato, o l'avrebbe approvato.

Adunque, per queste ragioni, per l'importanza di lasciare il passo a queste leggi, e per la gravità stessa di questo progetto di legge, non l'ho presentato finora, ma lo presenterò accompagnato da una relazione nella quale mi studierò di confutare le obiezioni che ho udite, o lette stampate.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, s'intenderà approvato il capitolo 1.

(È approvato.)

Capitolo 2. Tassa sui fabbricati, lire 52,747,000.

CORBETTA. L'egregio relatore del bilancio dell'entrata nella sua accurata relazione scrive queste parole a pagina 6:

« La revisione generale delle rendite imponibili dei fabbricati decretata in capo a cinque anni dalla legge del 1865, e regolata dalla legge dell'11 agosto

1870, potrebbe essere di nuovo decretata allo spirare del secondo quinquennio, ma nell'opinione fin dall'anno scorso manifestata dalla Commissione non lo è dalle leggi del 1865 e del 1870, sebbene per alcuno sarebbe bene che lo fosse, seppure non lo fu. »

Essendomi io permesso nel seno della Sotto-Commissione, e nel seno della Commissione generale del bilancio di elevare precisamente il dubbio che sia nella legge del 1865, sia in quella del 1870 fosse implicito l'obbligo della revisione generale periodica, mi permetto di portare questo dubbio alla Camera e di sottoporlo all'onorevole ministro delle finanze.

Sta bene che l'articolo 20 della legge del 1865 non dica altro se non che, trascorsi i cinque anni dalla attuazione di quella si dovesse addivenire ad una revisione generale, e non stabilisca una periodicità entro la quale questa revisione debba essere fatta; ma io credo che, se noi esaminiamo la genesi di quella disposizione, questa interpretazione non è così liscia, e così chiara, sul senso della non periodicità.

L'onorevole ministro delle finanze crede, se devo de iurlo da alcune parole da esso pronunciate nella discussione generale dei provvedimenti finanziari 1874, e da alcune circolari che mi dicono essere state mandate alle singole amministrazioni finanziarie, ritiene che nella legge del 1865 non ci sia implicito l'obbligo di questa revisione periodica.

Io però mi permetto di richiamare come sono andate le cose nella discussione della legge stessa del 1865.

L'articolo era tal quale si trova iscritto al n° 20 della legge attuale, ma vi era soggiunto: « questa revisione sarà in seguito ripetuta di 10 in 10 anni. »

Allora sorse l'onorevole ministro delle finanze di quel tempo, l'onorevole Sella, il quale pregò la Camera volesse limitarsi alla sola prima parte dell'articolo 20. Ora io domando se la Camera in quel giorno non venne nell'intendimento di stabilire la periodicità della revisione, e solo non volle deliberare intorno alla durata del periodo.

L'onorevole ministro Sella, la Commissione del bilancio, la Camera non dissero altro se non se, da quel giorno non doveva determinarsi il limite di questa periodicità; ma con ciò appunto ammisero implicitamente la periodicità.

Così la legge del 1870 non ha seguito un diverso sistema; e se io consulto la relazione della Commissione che ha riferito sull'allegato F di quei provvedimenti finanziari, trovo che la stessa Commissione parlamentare ammetteva la revisione periodica, implicita nella legge. Quella Commissione infatti scrive nella relazione del 2 maggio 1870: « ... ed è d'uopo,

nel corso di quest'anno stesso, procedere alla revisione generale, affine di determinare nuovamente i redditi imponibili per il nuovo quinquennio di esazione che comincerà col 1° gennaio 1871. »

Io domando ai miei colleghi se con queste parole la legge non si interpretava nel senso di attribuirgli un vero carattere di periodicità? Ma, a confortare questa interpretazione, io sottopongo alla Camera alcune altre considerazioni che tolgo dalla natura e dall'indole dell'imposta dei fabbricati.

La nostra imposta dei fabbricati su quale criterio si basa? Evidentemente sul criterio della rendita, la quale si è sostituita a tutti quei criteri falsi, a tutti quei criteri presunti su cui si basano in genere le imposte a base di solo catasto. Si intende che c'è qualche cosa di misto in questi criteri della legge, perchè voi sapete meglio di me come dal reddito lordo si deduce il 25 per cento, il quale 25 per cento, come diceva benissimo l'onorevole Maurgò nato nel suo ultimo discorso di Mirano, non rappresenta sempre la verità, perchè per qualcheduno può essere troppo, per qualcheduno può essere poco. Ma infine se voi togliete questo criterio che è dettato da un calcolo presunto, è evidente che il resto della legge è basato sul calcolo del reddito.

Ora, siccome io sono un peccatore impenitente in questo campo, ed ho sempre sostenuta, per esempio, l'imposta di ricchezza mobile, e la sostengo ancora, ad onta di tutti i suoi difetti, di tutti i dolori che essa apporta, perchè è l'unica imposta fra noi che segue interamente, non il presunto, ma il vero, e la riveste perciò di un principio meramente scientifico, perchè è basata sulla verità, segue, o per lo meno dovrebbe seguire sempre la verità; per queste ragioni francamente non mi so acquietare all'opinione emessa dall'onorevole ministro delle finanze, che questa revisione dei fabbricati non si debba fare ogni quinquennio, od almeno entro termini periodici determinati.

A sostenere il mio assunto, vi è un concetto finanziario, e vi è, se mi permettete, un pensiero sacrosanto di giustizia. Nell'articolo 21 della legge organica sui fabbricati (ed io chiamo su ciò l'attenzione particolare del ministro delle finanze, perchè l'argomento mi pare molto grave), nell'articolo 21, io diceva, si stabilisce che le revisioni parziali avranno luogo ogniqualvolta venga dimostrato che il reddito lordo di un edificio sia aumentato o diminuito di un terzo.

All'infuori di ciò, deve aver luogo la revisione generale ogni cinque anni, o quanto meno entro un certo periodo, giacchè l'onorevole ministro delle finanze al certo non mi vorrà sostenere che non si debba fare mai più revisioni generali, e si debba

sempre andare innanzi colla revisione attuale avvenuta in forza dell'articolo 1 della legge 11 agosto 1870. Ciò posto, se le revisioni non si fanno periodicamente, udite che succede in fatto di finanza ed in fatto di giustizia.

Prendiamo un esempio pratico, perchè mi pare proprio che *brevis iter est per exempla*. Supponete un reddituario di uno stabile il quale abbia denunciato, accertato, e paghi sul reddito di lire 3000. Ebbene, nel periodo in cui non deve succedere la revisione generale, questo reddito si riduce a lire 2100, che non è ancora meno del terzo; questo contribuente dovrà sempre pagare su lire 3000, mentre il suo reddito si sarà ridotto a lire 2100. Evidentemente qui c'è un'ingiustizia flagrante, non solo, ma l'imposta si allontana evidentemente dallo spirito della legge che la regola, quale si è quello di seguire il vero, tutto il vero, nient'altro che il vero; e di seguirlo a brevi, a ricorrenti periodi, con ripetute e continuate *lustrazioni*.

Prendete il caso opposto, il reddito di lire 3000 si aumenta a lire 3900, non è aumentato di un terzo; evidentemente questo reddituario seguita a pagare sopra lire 3000 e non su lire 3900. In altre parole, si viene a danneggiare chi avrebbe bisogno di essere meno colpito, ed a favorire chi ha migliorato la propria condizione. Io domando se vi può essere maggiore ingiustizia.

Queste ragioni mi pare debbano persuadere la Camera ed il ministro che io non sono fuori di ragione quando credo che la legge abbia voluto stabilire una periodicità nella revisione, o quanto meno sia conveniente invitare il potere esecutivo a provvedervi, se non si ritiene implicito nella legge attuale, con una legge nuova.

Ma a giustificare sempre più la mia opinione vorrei citare ancora qualche fatto parlamentare che la conforta.

Ricorderà la Camera come nel 1871 venne presentato, dal ministro delle finanze d'allora, un progetto di legge di revisione parziale dei fabbricati per la città di Firenze, avuto riguardo al trasporto della capitale che veniva a modificare siffattamente il reddito di quegli abbienti e reddituari di fabbricati, che sarebbe stato ingiusto mantenere per un periodo di cinque anni il reddito che essi avevano denunciato, ed era stato accertato sui ruoli del 1870:

Ebbene, ricorderà l'onorevole ministro che quella legge, sui cui io stesso ebbi a riferire, era formulata e fu votata, nei riguardi della nostra questione, nel modo seguente: « Successivamente a tutto l'anno 1874 si farà luogo a parziali revisioni ogniqualvolta il reddito lordo di un edificio sarà diminuito di un

quarto. » Evidentemente, astrazione fatta dalla eccezionale misura del quarto, non andava più in là del 1874, perchè il legislatore riteneva, e la Camera parmi conveniva in questo concetto, che oltre l'epoca del 1874 non fosse necessario provvedere, perchè nel 1875 si sarebbe dovuto arrivare alla revisione generale, da avere effetto pel 1876 e successivo periodo, e pensò che, rientrando nella legge comune, si porgeva rimedio a quella speciale e peculiare condizione.

Per le esposte considerazioni, senza più dilungarmi, io mi limito a domandare al signor ministro delle finanze, sia che quest'obbligo della periodicità si trovi insito nella legge, sia che nella legge attuale non vi sia, se egli in ogni modo intende procedere a questa revisione generale, da aver principio ed effetto pel 1876, o voglia provocare dal potere legislativo una misura di legge speciale per una revisione generale dei fabbricati.

Sento che egli mi potrà fare alcune obiezioni; credo che egli mi darà, come sempre, delle egregie ragioni; mi dirà che abbiamo in corso tutte le operazioni delle volture, tutte le operazioni dei catasti, e di conseguenza esserè oggi una cosa malagevole il disturbare tutte queste operazioni. Io sento tutta la relativa bontà di queste ragioni; esse per altro non potrebbero rimuovermi dall'espresso convincimento che, vuoi nell'interesse delle finanze, vuoi soprattutto nell'interesse della giustizia, non si possa restare in uno stato pensile, e sia opportuno che il Governo dia un affidamento su quanto egli crede dover fare intorno a questo importante soggetto.

E qui mi arresto per quanto riguarda la questione di cui ho parlato. Però, giacchè ho la parola (se la Camera me lo permette) vorrei dirigere una seconda domanda all'onorevole ministro delle finanze.

Ricorda la Camera come nella legge 14 giugno 1874 un'importante modificazione sia stata introdotta intorno all'applicazione dell'imposta sulla ricchezza mobile, ed all'articolo 8 si stabilì che la facoltà nell'amministrazione di compilare i ruoli suppletivi per redditi di ricchezza mobile non compresi nei ruoli principali dovesse valere limitatamente alle imposte dell'anno in cui l'agente notifica l'accertamento, e per i 2 anni precedenti.

Evidentemente con questa legge il Parlamento ha voluto stabilire un'eccezione al diritto comune a causa di razionali, le quali sono manifeste.

Ognuno intende quanto importi che il diritto privato non sia ad ogni momento disturbato, ognuno sa come in fatto di ricchezza mobile si verificavano degli sconci gravissimi, quando un a-

gente delle imposte veniva ad accertare un reddito che si riferiva a 6, 7, 8, 10 anni magari, precedenti, accumulando un totale così grave sul capo di un contribuente che non poteva essere soddisfatto, perchè chi doveva pagare era nella impossibilità materiale di soddisfare un onere così forte.

Ora, l'onorevole Sella precedentemente e poscia l'onorevole Minghetti proposero un articolo diventato poi legge, il quale mi pare molto savio, col quale si dispone che la facoltà di compilare ruoli suppletivi per redditi di ricchezza mobile doveva limitarsi all'anno in cui l'agente notifica al contribuente l'iscrizione del reddito e ai due anni precedenti. Vi si aggiunge in un altro capoverso che l'azione delle finanze per l'iscrizione dell'imposta relativa agli anni anteriori rimane prescritta.

Ora fu emanato un regolamento di data molto recente, cioè del 9 agosto 1874, in cui all'articolo 58 si dice, che la facoltà di compilare i ruoli suppletivi per redditi dei fabbricati, notatelo bene, non compresi nei ruoli principali, vale per l'imposta dell'anno in cui l'agente notifica al contribuente l'iscrizione del reddito e per quella dei due anni precedenti.

Io non so spiegarmi su quale disposizione di legge si basi quest'articolo di regolamento. Io non ho bisogno, in faccia ai miei colleghi, che sono tanto competenti in questa materia, di segnalare la differenza che vi ha fra un reddito di ricchezza mobile e un reddito dei fabbricati. Il potere legislativo ha stabilito questa più breve prescrizione per quanto ha tratto ai redditi di ricchezza mobile, ma non l'ha stabilito per quanto riguarda i fabbricati, diversa essendo la materia e la ragione del decidere e del legiferare.

Di conseguenza faccio appello alla cortesia dell'onorevole ministro delle finanze, perchè egli voglia anche su questo punto, che credo alquanto importante, richiamare tutta la sua attenzione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Tratterò anch'io separatamente le due parti del discorso dell'onorevole Corbetta, e parlerò prima della revisione sui fabbricati.

Il quesito posto dall'onorevole Corbetta prima di tutto è il seguente. Vi ha nel concetto della legge una revisione quinquennale? Io rispondo che la mia opinione è negativa. L'articolo 20 della legge dice queste parole:

« Trascorsi cinque anni dopo l'attuazione della presente legge, si procederà ad una revisione generale secondo le norme stabilite nella medesima per determinare nuovamente il reddito netto per tutti gli edifizii. »

La legge adunque parla di una revisione, che doveva farsi, come fu fatta effettivamente nel 1870. L'articolo 1 della legge del 1870, riferendosi a quella del 1865 che ho testè indicata, dice: « La revisione generale dei redditi dei fabbricati ordinata dall'articolo 20, verrà eseguita in tutto il regno nel corrente anno 1870, secondo le disposizioni della legge medesima e della presente. »

A me pare adunque che, rigorosamente parlando, ai termini della legge, non fosse ordinata che la prima revisione dopo cinque anni.

Ma viene un secondo quesito, postomi dall'onorevole Corbetta: se la revisione non fu ordinata a tempi determinati, cioè dopo cinque anni, non è almeno nello spirito della tassa e nella sua indole, che si fonda sopra i redditi, che vi sia una revisione? Su questo punto, rispondo di sì. Io credo che realmente si debba fare una revisione periodica, e che, se la revisione non è stabilita di cinque in cinque anni, essa è però nello spirito della legge e nell'indole della tassa medesima.

Perchè dunque, se questo è, insiste l'onorevole Corbetta, non la rifate nel 1875? Tanto più che voi potete aspettare da questa revisione di redditi dei fabbricati un aumento di prodotto della tassa medesima?

Io risposi già anticipatamente lo scorso anno a questa osservazione, e dissi: noi ci adoperiamo oggi ad un lavoro amministrativo, cioè a fare il rilevamento parcellare sulla base geometrica là dove manca; ed altrove, cioè dove il rilevamento parcellare esiste, si fanno quelli che in termine tecnico si chiamano aggiornamenti.

Io debbo dunque fare ragione del non avere chiesto al Parlamento la facoltà di fare la revisione novella dei redditi dei fabbricati, essendo questa una operazione che io credo di somma importanza. In una relazione, che mi fu fatta nel mese di agosto dalla direzione generale delle imposte dirette, io vedeva che questa operazione progrediva alacramente; e la direzione stessa mi faceva queste domande:

Prima: se l'operazione di rilevamento parcellare ed aggiornamento delle mappe catastali doveva essere continuata sul piede attuale fino al suo compimento.

Seconda: se in conseguenza la revisione generale dei fabbricati, anzichè farla cadere nel 1875, fosse a rimandarsi dopo compiuta l'operazione di rilevamento ed aggiornamento.

Mi preme di avvertire che queste operazioni non si protrarranno indefinitamente, ed anzi spero che nel 1875 potranno essere compiute; o almeno in quel turno di tempo.

A queste due domande dunque, io risposi di sì;

quindi concludo la mia risposta all'onorevole Corbetta in questi termini: « io credo che nella legge attuale non vi sia l'obbligo della rinnovazione quinquennale, nè tampoco periodica; credo però che fosse nello spirito del legislatore il volerlo; e che sia nell'interesse della finanza e della giustizia, come egli disse, che la revisione debba farsi periodicamente. »

La ragione per cui non l'ho proposta nel 1875 si è che mi è parso che l'aver fatto un catasto parcellare là dove non esisteva, ed aggiornato quello dei catasti parcellari dei fabbricati dove esisteva, fosse una cosa utilissima per potere con più efficacia e con maggior risultato ottenere la ricognizione del reddito netto dei fabbricati, e per fare più completamente la revisione appena finita l'operazione catastale, la quale non può indugiare lungamente.

Io mi farò un dovere di presentare al Parlamento le proposte per la revisione del reddito dei fabbricati. Io spero che queste mie spiegazioni appagheranno l'onorevole Corbetta e che anzi non gli dispiacerà di rispondermi su questo punto, cosicchè poi passerò subito all'altra proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Mantellini ha facoltà di parlare.

MANTELLINI, relatore. Dopo le parole dette dall'onorevole ministro, io non saprei che dire peggio assai quello che egli ha detto così bene.

PRESIDENTE. Allora parli l'onorevole Corbetta.

CORBETTA. In fatto d'opinioni quella dell'onorevole ministro delle finanze è così autorevole che io non posso persistere a ritenere la mia migliore della sua, sebbene egli mi permetterà che nell'animo mio esistano ancora molti dubbi.

Questi dubbi provengono da alcune ragioni che parmi meritano di essere portate avanti alla Camera. Poichè il ministro ha dato completo affidamento alla Camera che in breve termine, anzi, secondo quanto egli ha detto, sulla fine del 1875, per essere compiute quelle operazioni riguardanti il catasto, presenterà una legge speciale di revisione, io non posso che acconciarmi alla sua promessa. In sito o no nella legge, il mio assunto è ottenuto, e su questa prima parte perciò delle mie domande non ho altro a soggiungere.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ora vengo alla seconda questione, la quale è un poco ardua, perchè, debbo dirlo, in origine io stesso sono stato dell'opinione espressa dall'onorevole Corbetta.

L'onorevole Corbetta dice: perchè avete voi stabilito la prescrizione di tre anni anche per i fabbricati, quando la legge non obbligava a stabilirla se non se per i redditi di ricchezza mobile? E perchè

avete introdotto tale articolo nel regolamento del 9 agosto 1874?

Io comprendo perfettamente tutto l'interesse che può esservi nei contribuenti che una prescrizione non remota si faccia in questa materia, e certo il regolamento è in vantaggio dei contribuenti più che della finanza; nondimeno io era in origine d'avviso che la legge non mi obbligasse ad estendere questa prescrizione dei redditi di ricchezza mobile a quelli dei fabbricati. Tuttavia io ho creduto mio dovere di rivolgermi sopra questo punto al Consiglio di Stato.

Io diceva al Consiglio di Stato:

« L'amministrazione non crederebbe d'innovare in ciò che riguarda la facoltà di spedire ruoli suppletivi (si parla dei fabbricati), non riputando applicabile, in materia d'imposta sui fabbricati, il disposto dell'articolo 8 della nuova legge 14 giugno, il quale limita a tre anni la facoltà di spedire ruoli suppletivi d'imposta sulla ricchezza mobile, e dichiarando prescritta per il di più l'azione della finanza. »

La mia opinione adunque, come vede l'onorevole Corbetta, era simile alla sua. Ma non fu tale quella del Consiglio di Stato, il quale invece opinò il contrario.

Esso considerava « che non rileva per la soluzione del dubbio l'articolo 8 della legge del giugno dei ruoli suppletivi della tassa di ricchezza mobile, ma che piuttosto la soluzione dipende dalla portata dell'articolo 10 della legge del 1870 secondo il quale la procedura per gli accertamenti della tassa sui fabbricati vuole sia mutata da quella per la tassa sui redditi di ricchezza mobile. Che nemmeno rileva l'accennare quest'articolo 10 nel suo ultimo inciso ad assoluzioni di multe per mancate denunce relative a redditi dell'antecedente quinquennio, giacchè non si disputa già sull'intelligenza della legge del 1870, e nemmeno di quella esclusivamente dell'articolo 8 della legge del 1874, ma sibbene, se, essendo indotto da esso articolo 8 alla compilazione dei ruoli suppletivi un limite dapprima non apposto, anche questo limite abbia da entrare nei mutamenti introdotti dalla legge del 1874 all'accertamento dei redditi soggetti alla tassa mobiliare dei quali si vuole tenere e si tien conto nel nuovo regolamento per la tassa sui fabbricati. Imperciocchè ha dovuto avvertire che l'articolo 10 della legge del 1870 nel regolamento vigente, come nel nuovo, apparisce accettato nel senso di estendere accertamenti e ruoli, e con le norme anche i termini di essi accertamenti e dei ruoli dall'una all'altra tassa. »

Noti bene l'onorevole Corbetta, questo è il vero nerbo dell'argomentazione.

CORBETTA. Domando la parola.

MINISTRO PER LE FINANZE. « Che infatti l'articolo 54 del regolamento nuovo sulla formazione dei ruoli si vede modificato secondo l'articolo 9, come l'articolo 32 di esso regolamento nuovo apre il registro della Commissione di nuova creazione dello stesso articolo 9 della legge del giugno, senza che ne arresti il dubbio che il riferimento dell'articolo 10 della legge del 1870 fosse limitato ai sistemi e procedimenti di allora, però non da potersi estendere anche ai progressivi miglioramenti. E ciò stante ha considerato che nell'economia dello stesso articolo 8 della legge del giugno 1874 la prescrizione dell'azione ad iscrivere le imposte degli anni anteriori, anzichè principale e di per sè stante, è conseguente dalla facoltà data all'amministrazione di compilare i ruoli suppletivi, a condizione di spenderla per l'imposta dell'anno in corso e dei due precedenti. E quando pure si voglia prescindere che l'articolo 10 della legge del 1870 parla di termini, non potrebbe da esso articolo risultare più chiaro il concetto di sottoporre le due tasse a parità di trattamento, senza che apparisca motivo alcuno per dipartirsene nella prescrizione del termine alla compilazione dei ruoli suppletivi, dacchè si tratta di tasse ambedue pagate anno per anno, ed alle stesse scadenze, dietro i medesimi modi di accertamento e di riscossione, e quando i redditi mobiliari, dei quali parla l'articolo 8, sfuggono tanto più facilmente dei redditi dei fabbricati alle ricerche degli agenti (noti anche questo l'onorevole Corbetta); in quanto che senza questo pareggiamento sui fabbricati la facoltà di compilare ruoli suppletivi rimarrebbe senza prescrizione.

« E quindi opina che abbiassi anche nel regolamento sulla tassa dei fabbricati da riprodurre l'articolo che nel regolamento per la tassa di ricchezza mobile è segnato col n° 115. »

Ho voluto leggere questo parere, perchè dice molto meglio che non avrei saputo esprimere io le ragioni, le quali mi parvero tanto gravi da modificare il mio primo sentimento, per accettare invece puramente e semplicemente la dizione che dal Consiglio di Stato era suggerita.

Del resto trovo giusto di considerare che l'accertamento e la formazione dei ruoli suppletivi per i fabbricati riesce all'amministrazione meno difficile di quello della ricchezza mobile, appunto per la mobilità e facilità sua: e credo che, se l'amministrazione farà, come non vi è a dubitare, il suo compito, entro il termine di tre anni potrà dirsi che non lascia passare alcuno dei redditi,

CORBETTA. Io sono dispiacente di prendere la parola una seconda volta, e di tediare la Camera, ma credo che l'argomento ne valga la pena. Sono lietissimo di constatare che l'onorevole ministro delle finanze era perfettamente nella mia opinione sull'interpretazione dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1874; e, per questo riguardo, mi trovo certamente in buona compagnia. Io ho seguito con molta attenzione l'elaborato rapporto del Consiglio di Stato il quale pare abbia scosso le prime convinzioni dell'onorevole ministro di finanze. Io ho un grandissimo rispetto per quell'onorevolissimo Consesso, ma in verità non so persuadermi come si possano accomunare, giacchè tutte quelle argomentazioni mi pare che, ridotte in sintesi, vogliano dire questo, come si possano accomunare tutte le disposizioni che noi abbiamo sancito per la ricchezza mobile all'imposta sui fabbricati. Ora, che il Parlamento abbia potuto fare una legge identica, anzi vado più in là, che abbia potuto adottare lo stesso sistema tanto per l'applicazione delle multe e delle soprattasse per l'imposta di ricchezza mobile, quanto per quella della tassa sui fabbricati, lo intendo perfettissimamente; ma che il Parlamento, il quale stabilisce una disposizione speciale per la tassa di ricchezza mobile, anzi una disposizione, direi, specialissima, che sortì fuori dalle stesse prescrizioni speciali del diritto civile, abbia voluto che questa dovesse applicarsi all'imposta sui fabbricati, questo davvero non mi persuade; e non mi persuade nè mi convince per quelle considerazioni che brevemente, ma assai chiaramente, ha svolto poco fa lo stesso ministro delle finanze.

All'infuori di ogni altra considerazione, debbesi attendere o no alla esatta applicazione delle leggi, anche quando si dettano i regolamenti i quali si propongono la loro applicazione?

E qui non vorrei che l'onorevole Mussi mio amico personale mi dicesse che in questo modo si è più ministeriali dei ministri, come poc'anzi mi ha sussurrato non so perchè... (*Interruzione del deputato Mussi*)

Scusi, qui non è questione di Ministeri, credo che tutti dobbiamo essere teneri della buona applicazione delle leggi, compresa quella delle leggi di imposte, e ne debbono essere teneri specialmente quelli che vogliono le spese.

DELLA ROCCA. Le vogliono tutti le spese. (*Interruzioni a sinistra*)

PRESIDENTE. Continui, continui!

CORBETTA. Faccio le mie riserve intorno al fatto accennato dagli interruttori.

Ritornando all'argomento, io credo che difficilmente possa sfuggire allo Stato l'opportunità di

compilare i ruoli suppletivi per i redditi dei fabbricati, mentre la facilità che ha lo Stato in questa materia manca talvolta completamente quando si tratta di ricchezza mobile.

Per le quali cose concludo rivolgendolo all'onorevole ministro per le finanze una preghiera. Lo pregherei (e sono indotto vieppiù a farlo dopo che egli ha dichiarato con una lealtà, di cui lo ringrazio grandemente, che l'opinione mia fu pure da lui divisa prima che il Consiglio di Stato emettesse il suo parere), lo pregherei, dico, di volere di nuovo consultare il Consiglio di Stato a sezioni riunite ed avvisare in conformità al nuovo responso che verrà pronunciato da quel Consesso sulla questione da me agitata.

MANTELLINI, relatore. L'onorevole Corbetta ha risollevata una prima questione che in seno della Commissione generale del bilancio fu sin dall'anno scorso lungamente dibattuta e quindi risolta, la questione, cioè, che si riferisce alla revisione quinquennale dei fabbricati. Anche l'anno scorso si questionò se l'articolo 20 della legge del 1865 che diceva: « trascorsi cinque anni dopo l'attuazione della presente legge, si procederà ad una revisione generale » si dovesse intendere in modo che la revisione diventasse periodica, di quinquennio in quinquennio. E allora, colla lettura dell'articolo stesso fu risposto facilmente di no.

L'onorevole Corbetta dice che la Commissione generale del bilancio si arrestò alla lettera della legge, mentre avrebbe dovuto esaminare di essa legge la genesi, poichè avrebbe veduto allora che la periodicità era stata proposta, avrebbe veduto che era stato un articolo formulato appositamente per ripetere la revisione di dieci in dieci anni.

Ora io do due risposte: la prima, che l'essersi rescata questa seconda parte dall'articolo, dimostra chiaramente che periodica la revisione non si volle; la seconda che si risolve per l'amico Corbetta in un ammonimento che mi permetto sottomettergli nella qualità mia di giureconsulto: Dio lo liberi dal portare nella interpretazione della legge criteri desunti dall'opinione di un tal deputato o di un altro, di un senatore o di un altro; e nemmeno del ministro proponente: egli troverebbe, così facendo, cibo buono per tutti i gusti; egli troverebbe avvalorate le opinioni le più disparate sulla intelligenza di un medesimo articolo di legge. No; le parole della legge non sono personali, esse dicono quello che dicono. Riscontrate l'articolo 10, ivi è scritto che la revisione si farà non già di cinque in cinque anni, ma sibbene che la revisione si farà in capo a cinque anni. Quando invece vi fosse scritto che dovrà ripetersi di cinque in cinque anni, allora mi arrenderò; ma quando in quella legge non po-

tete leggere che quello che vi è scritto, allora bisogna che vi arrendiate voi alla intelligenza che tutti quanti ci hanno portato la loro attenzione hanno dato alla legge.

Passo all'altra questione.

L'onorevole Corbetta ha trovato un regolamento recente che lo ha sorpreso. Egli ha detto: nel giugno si è fatta una legge di ricchezza mobile, dove si dichiaravano prescritte le rate anteriori ai due anni, oltre la corrente; e poi trovo un regolamento dell'agosto il quale estende questa prescrizione anche alla tassa dei fabbricati.

All'onorevole Corbetta è parso di calare dalle nuvole; dell'onorevole Corbetta non ha soccorso alla mente nessuna legge la quale si potesse prestare a questo concetto. Eppure nella mia relazione aveva spiegato la ragione che indusse il Consiglio di Stato a dare il parere del quale è stato dato lettura dall'onorevole ministro, e dove rispose nel modo come apparisce riprodotto nell'articolo nuovo 58 del regolamento del 9 agosto 1874.

C'è una legge, quella dell'11 agosto 1870, la quale soggetta la tassa dei fabbricati nell'accertamento alle medesime discipline della tassa sulla ricchezza mobile; ed è questa legge che si è dovuto applicare anche dirimpetto alla legge del giugno 1874. Questa legge del giugno 1874 ha radicalmente modificata la spedizione dei ruoli, e il ruolo cosa è se non l'ultimo atto nel quale si compie e si consuma l'accertamento? Se i ruoli si hanno da fare per la tassa di ricchezza mobile nello stesso modo che per la tassa sui fabbricati, e viceversa per la tassa dei fabbricati nello stesso modo che per la tassa di ricchezza mobile, veniva di naturale conseguenza che si dovesse dare la facoltà medesima e negli stessi termini, di compilare quei ruoli, per la tassa dei fabbricati, che si dava per compilare i ruoli della tassa di ricchezza mobile. Questo non è un trovato, non è un arbitrio del potere esecutivo, il potere esecutivo aveva una legge che era suo obbligo di applicare. Tuttavia nutriva un dubbio nell'animo suo sulla portata di essa legge, e ha del suo dubbio chiesti schiarimenti al Corpo costituito dalla legge per chiarire i suoi dubbi. Di questo Corpo il responso è stato dato in quel senso, e quindi io non comprendo come si facciano le meraviglie di vederlo adottato e tradotto nel regolamento, dove si avevano da rifondere le disposizioni tutte della legge; e anche ciò in esecuzione di un apposito articolo della legge del 1870.

Nè io vedo un gran male; non vedo tutto questo grave pericolo di che si mostra temere. Imperocchè, si dica quel che si vuole, ma i redditi della ricchezza mobile si nasconderanno più facilmente dei redditi

delle case, le case tutti le vediamo, sono alla luce del sole, e quindi all'agente delle finanze non può non riuscire più facile di sorprendere il reddito di una casa che tutti vedono, di quello che gli sia il sorprendere un reddito di ricchezza mobile che pur troppo si presta così facile ad essere nascosto.

Si può questionare di tutto, alla disputazione degli uomini fu abbandonato il mondo, ma in verità mi pare che ci siano altre cose più serie sulle quali occupare l'operosità del potere esecutivo senza fermarsi di troppo in questioni che astrattamente possono avere qualche importanza, ma che praticamente non l'hanno.

Questa è l'opinione non mia, ma dell'amministrazione, imperocchè l'amministrazione è stata sentita sopra questa questione ed il Consiglio di Stato, giacchè il parere del Consiglio di Stato è stato messo innanzi, non ha emesso il suo parere prima di essersi confortato di tutti i lumi, di tutti gli schiarimenti che potevano essergli somministrati dagli egregi uomini che si trovano alla direzione dell'amministrazione delle imposte dirette.

PLUTINO AGOSTINO. Io prego l'onorevole ministro delle finanze, nell'interesse stesso delle finanze, di non dare benevolo ascolto ai suggerimenti dell'onorevole Corbetta. (*Si ride*)

Io posso assicurare l'onorevole ministro delle finanze che nella città di Napoli, la più popolosa d'Italia, ci sono otto mila quartieri vuoti, non affittati. (*Oh!*)

Le periodiche quinquennali verifiche che vorrebbe fare l'onorevole Corbetta, ridonderebbero a danno delle finanze. In Ottaviano ci sono 700 case, o piccoli poderi abbandonati, di cui i proprietari, non volendo pagare la fondiaria, hanno fatto la denuncia di abbandono, ed un mio amico che ha 14 quartieri in Napoli mi diceva che ne ha otto vuoti.

Dunque volete tutti i giorni sacrificare i contribuenti italiani, volete metterli sempre di fronte al fisco per non ricavare altro che malcontento!

Io credo che non sia una buona tattica di Governo l'esagerazione del fiscalismo, che io ho combattuto sempre, e che continuerò a combattere in questa atmosfera che mi sembra che prenda delle proporzioni assolutamente insostenibili.

CORBETTA. L'onorevole Plutino mi ha attaccato nientemeno che di troppo fiscalismo. Mi permetta rispondergli, per ristabilire la verità dei fatti, che, se io avessi dovuto cercare in quest'Aula il difensore più efficace della dimostrazione della mia tesi, io non l'avrei potuto trovare più valido di quello che sia stato l'onorevole Plutino. (*Si ride*)

Egli ha lamentato che in Napoli vi sono quartieri vuoti. Ebbene, colla revisione generale, tutti i

proprietari di questi quartieri vuoti potranno far valere le loro ragioni, almeno diminuendo gli accertamenti dei redditi presunti e presumibili date le condizioni d'inaffittanza, mentre oggi non le possono far valere.

Vede adunque l'onorevole Plutino che il concetto di fiscalità proprio è tutto da parte sua.

Ma, giacchè parliamo di fiscalità, io domando se è fiscalità, od è per lo contrario una invocazione all'equità, il domandare che non si faccia pagare l'imposta se non a quelli che hanno un reddito e in proporzione del reddito che hanno. Per me è questione di giustizia; dirò di più, è questione di equità, per non vantaggiare questo e non danneggiare quell'altro contribuente.

Del resto, passando dall'onorevole Plutino all'onorevole Mantellini, gli dirò che, francamente, nella prima parte del suo discorso, egli ha sfondata una porta aperta. Infatti, dacchè il ministro delle finanze ha dichiarato che, se non quest'anno, nell'anno venturo, anzi in un tempo assai prossimo, presenterà appunto una legge per la generale revisione sui redditi dei fabbricati, la quale, ripeto, non è solo l'applicazione di un interesse di finanza, ma un'applicazione specialmente di pura giustizia (e credo di averne dato poco fa una dimostrazione aritmetica e numerica), francamente io dico non mi pare che l'onorevole Mantellini potesse darmi il consiglio di cui mi è stato generoso. Del resto, dall'onorevole mio amico Mantellini li ricevo sempre volentieri; ma si persuada che io non m'inspiro, nell'interpretazione delle leggi, alle parole più o meno autorevoli di questo o quel deputato, di questo o di quel ministro, ma puramente e semplicemente alla parola non solo, ma allo spirito di essa.

In quanto alla seconda domanda che ho indirizzata all'onorevole Minghetti, io attendo ancora una risposta da lui, dappoichè davvero non posso consentire nell'avviso dell'onorevole relatore della Commissione del bilancio, e cioè che l'erario non possa avere alcun danno dall'articolo 58 del regolamento 9 agosto 1874 da lui ricordato, e d'altra parte che siano identiche le condizioni di fatto per la compilazione dei ruoli suppletivi della ricchezza mobile e dei ruoli riferentisi ai redditi dei fabbricati.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Mussi.

MUSSI. Sono dolente di dover replicare al mio amico personale Corbetta che, se qualcheduno ha sfondata una porta aperta, questo qualcuno è precisamente il mio buon amico. Se egli avesse domandata al ministro l'applicazione di una legge, egli avrebbe certamente usato di un diritto e compito

un dovere di buon deputato; ma l'onorevole Mantellini gli ha dimostrato con molta evidenza di ragionamenti e con inespugnabile dottrina, che la legge attuale siccome è scritta vuol essere interpretata nel senso della non revisione; questa opinione è stata pure propugnata ed accettata dallo stesso onorevole ministro Minghetti, il quale, se ha promesso di presentare una legge, lo ha fatto perchè l'attuale non provvede o provvede insufficientemente ed in modo tassativo.

Vede dunque l'onorevole Corbetta che io non l'ho interrotto, quantunque, per vero dire, questa volta egli, quasi dotato di una seconda vista, ha proprio letto nella mia mente quando ha pensato che io lo giudicava molto più ministeriale dei ministri.

CORBETTA. Mi aveva interrotto sotto voce.

MUSSI. Dio ci liberi in questo caso dalle modificazioni ministeriali, se siamo predestinati a cadere sempre (almeno secondo il mio avviso) dal male nel peggio.

Ma mi permetta l'onorevole Corbetta un'altra osservazione. A mio sommesso avviso, egli non ha indovinato la posizione, dirò, di procedura della sua proposta. Qui siamo in istadio di bilancio; esaminiamo dunque se e quanto si può trarre dalle leggi, se e come sono costituite in altra sede; faccia per sua iniziativa nuove proposte. Non dimentichi però che tutti unanimi ammettono essere il contribuente italiano fin troppo gravato di imposte e vessazioni; perfino l'onorevole Sella, di cui ammiriamo l'ingegno, l'attività e la forza nell'escutere il contribuente, ebbe parole di compianto e di dolore per questo povero cittadino italiano che sopporta tante noie e tanti danni per pagare tutto quello che si esige oggi, e che quindi non ha proprio bisogno di essere messo alla tortura per pagare qualche cosa di più.

Veda dunque l'onorevole Corbetta di temperare le sue proposte e serbarle pel giorno in cui sarà presentato il nuovo progetto di legge.

Si persuada poi l'onorevole Corbetta della verità di un adagio che corre nel contado... scusi, io non sono che un povero compagno e perciò cerco in campagna le mie immagini. (*Si ride*) Sogliono affermare i villici che non bisogna mai falciare la messe troppo acerba. Io credo che quella escussione continua del quinquennio distrarrà molti capitali dalla fabbricazione, e che si sottrarranno dei grossi valori alla escussione delle imposte future.

Abbiamo sempre il limite del terzo, raggiunto il quale, è doverosa la modificazione; si lasci dunque qualche larghezza, qualche vantaggio, e ci sarà in ultimo più vantaggio che danno.

L'onorevole Corbetta appartiene alla mia città natale e sa con quanta difficoltà si sono collocate

certe aree, e quanto tributo di giusta lode abbiamo dato ad un nostro collega, che è assessore municipale di Milano, perchè seppe combinare delle discrete alienazioni.

Vede dunque che qualche volta ritardando si suscita la speculazione, si spinge a seminare, e quando è seminato e sicuro il raccolto, allora è bene mettere la falce.

Perciò si persuada che l'eccesso di zelo...

CORBETTA. Domando la parola per un fatto personale.

MUSSI... nuoce più di quello che giovi. Non a torto un famoso ministro, che non è l'onorevole Minghetti, si spaventava sempre dei propri agenti che avevano troppo zelo.

Io non dico che l'onorevole Corbetta sia agente di alcuno, egli parla per convinzione ed io rispetto le sue convinzioni; ma replico che bisogna frenare così in finanza come in tutto l'eccesso dello zelo.

Io non sono contrario ad una revisione, ma a lunghi periodi.

CORBETTA. L'onorevole Mussi ha ripercorso la via tenuta dall'onorevole Plutino, e siccome è molto comodo presentare il proprio contraddittore come un uomo poco misericordioso, così egli ha rincarato la dose. Per poco, egli non ha fatto l'aggiunta di alcune frasi per richiamare su di me una parte di quella animavversione che egli ha richiamato tante volte sopra ben più larghe spalle. Se questo è stato lo scopo dell'onorevole Mussi, io non posso che ringraziarlo grandemente. Quello però che mi preme di dichiarare un'altra volta si è, che tanto l'onorevole Plutino, quanto l'onorevole Mussi, hanno spostato, certo incolpevolmente, la questione, quando hanno creduto che nelle mie osservazioni ci fosse uno scopo finanziario, anzichè di giustizia. Io vi ho dimostrato invece che c'è un supremo interesse di giustizia, imperocchè tutti coloro i quali hanno diminuito dal 1870 in avanti il loro reddito di 1/3 non possono godere del beneficio della legge. Non venite dunque a dirmi che io sono venuto a fare l'uomo scrupoloso e sono venuto a predicarvi la giustizia non solo, ma principalmente l'interesse delle finanze. Il primo scopo animò le mie parole; se esso cammina parallelo col secondo, tanto meglio.

Una sola parola infine al mio amico personale, l'onorevole Mussi, il quale ha detto che parla come un agricoltore ed io soggiungo « un buon agricoltore... »

MUSSI. Mille ringraziamenti.

CORBETTA. Egli mi insegna, come buon agricoltore, che non conviene certo tagliare le messi ancora immature, ma non conviene neppure tagliarle avviz-

zite. Applichi l'insegnamento al caso concreto, e vedrà che egli è d'accordo con me più di quello che ha mostrato di esserlo. Non è così? (*Bene!*)

PLUTINO AGOSTINO. Io prego l'onorevole Corbetta di ritenere che i contribuenti, i quali si trovano lesi nei loro diritti, riguardo a quel terzo che egli vuole che possa produrre una differenza nel pagamento delle imposte, saranno solleciti di ricorrere all'amministrazione.

CORBETTA. Non lo possono.

PRESIDENTE. Non interrompa.

PLUTINO AGOSTINO. Io parlo del terzo.

CORBETTA. È meno del terzo.

PRESIDENTE. Onorevole Corbetta, come sa, non è questo il modo di discutere. Prego l'onorevole Plutino a volere proseguire.

PLUTINO AGOSTINO. Ameranno meglio di pagare quella piccola differenza, anzi che trovarsi ogni quinquennio di fronte alle fiscalità.

Io debbo supporre che l'onorevole Corbetta sia proprietario, come lo siamo tutti quanti (*Ilarità*) (lo credo almeno), epperò deve sapere che in Italia i proprietari non si possono più occupare della propria amministrazione, perchè tutti i giorni devono fare i conti col fisco.

Se i proprietari delle case di Napoli, delle quali ho parlato, si trovano lesi nei loro diritti per più del terzo, ricorreranno e l'amministrazione farà loro ragione; ma per quei pochi, i quali forse saranno gravati, perturbare, come egli propone, tutti i proprietari di fabbricati del regno d'Italia, a me pare sia tale un'esagerazione, che prego l'onorevole ministro delle finanze non solo di non acconsentire a questa proposta, ma di non presentare neppure la legge del 1875, della quale egli ha parlato, e di contentarsi di quel pagamento di fondiaria sui fabbricati che pagano oggi gli Italiani.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi pare di dovere rimettere la questione sopra il suo primo e molto semplice terreno.

L'onorevole Corbetta ha mostrato di credere che nella legge esistente vi fosse l'obbligo della quinquennale rinnovazione. Io gli ho risposto che era di opinione contraria, e sono stato confortato in questa opinione dalla dimostrazione dell'onorevole relatore della Commissione. Dall'altro lato ho detto che credo che lo spirito della legge implichi una revisione.

Per quanto io convenga che sia poco piacevole l'andare a richiedere, come dice l'onorevole Plutino, troppo sovente ai proprietari o a qualunque contribuente delle dichiarazioni e delle denunce; per quanto io voglia far evitare questo che non dissimulo gravissimo fastidio, e anche qualche volta

tormento, pur nondimeno credo che egli stesso riconoscerà che una rinnovazione periodica è necessaria. Questa rinnovazione sarà di cinque, sarà di sette, sarà di dieci anni, ma una rinnovazione periodica bisogna pure che ci sia. Questo io credo che nessuno vorrà negarlo.

Non essendovi dunque nella legge la prescrizione di una rinnovazione periodica, è d'uopo presentare al Parlamento una legge che la prescriva.

Ma quando presentarla?

Io ho detto che, siccome oggi facevamo un'operazione, che credo sommamente utile nell'interesse, non solo delle finanze, ma altresì dei contribuenti e delle edilità comunali, quella cioè del catasto geometrico parcellare dei fabbricati, così io avrei aspettato che questo lavoro fosse compiuto, ed allora poi sarei venuto alla Camera per domandare un tempo nel quale si avesse a fare la revisione dei redditi; giacchè, lo ripeto, per quanto si possa credere che questa revisione debba venire a lunghi intervalli, pure ad un qualche periodo deve venire, e non sarebbe questo il momento di discutere quale debba essere questo periodo. Siamo dunque d'accordo su questo punto, mi pare, tutti quanti.

Resta il secondo punto. Io lo confesso, non saprei prendere oggi l'impegno di tornare a chiedere al Consiglio di Stato, a sezioni riunite, il parere sopra questa questione, che esso ha con tanta abbondanza di ragioni e di dottrina già sostenuto. Non rifiuto neppure di farlo più tardi; riesaminerò la questione; ma allo stato delle cose, mi sembra che il Consiglio di Stato, invitandomi a stabilire la prescrizione triennale per i fabbricati come per la ricchezza mobile, abbia addotte tali ragioni giuridiche da fermare la mia attenzione. E siccome l'amministrazione stessa, come accennava l'onorevole Mantellini, ha riconosciuto che le conseguenze di questa prescrizione triennale non possono più essere rilevanti per la finanza, siccome anche questa è una di quelle cose che per i contribuenti è un bene, anzichè un male, cioè il sapere che dopo tre anni vi è la prescrizione, così per ora non intenderei di risollevarla la questione. Prometto però all'onorevole Corbetta di riesaminarla io stesso, ed anche di vedere al saggio dell'esperienza se questa prescrizione, ridotta a soli tre anni, potesse portare troppo nocimento alla finanza; nel qual caso mi farei un debito di ottemperare al desiderio da lui espresso. L'esperienza sarà in ciò la mia guida.

Per il momento stimerei di non dovere modificare una deliberazione la quale è stata suggerita con corredo di buone ragioni dal Consiglio di Stato, e che d'altra parte è gradita ai contribuenti.

PLUTINO A. Una sola parola...

PRESIDENTE. Ma, onorevole Plutino, mi pare...

PLUTINO AGOSTINO. Una sola parola.

Io mi opposi alla periodicità della revisione sui fabbricati, precisamente perchè so pur troppo il desiderio dei cittadini a mettere i loro capitali nei fabbricati. E con dolore debbo ricordare che in altri tempi, e sotto altri Governi, i fabbricati nuovi avevano il vantaggio di essere esentati per 16 anni dall'imposta dei fabbricati, giusto per sospingere i capitali alla fabbricazione. C'era in una parte del regno d'Italia la sanzione che i nuovi fabbricati godessero della esenzione per 16 anni dalla fondiaria. E questo perchè? Perchè naturalmente i cittadini, incoraggiati da questa esenzione, mettersero i capitali in fabbricati. Ora se voi cominciate a far capire che ogni 5 anni c'è una revisione sui fabbricati, voi distoglierete i capitali dalla fabbricazione e quindi avrete una perdita per la finanza su questa imposta.

DEPRETIS. Non dirò che due parole.

Facendo parte della Commissione del bilancio, ed essendomi toccata questa questione, io vorrei dire qual è il mio parere.

Dirò francamente che il sistema a cui ha dichiarato volersi attenere l'onorevole ministro parmi sia ragionevole.

Io sono per la periodica revisione della tassa; e lo sono principalmente nell'interesse della giustizia. Io credo che una revisione periodica, fatta bene, senza vessazione, giovi anche all'interesse della finanza. Ma più alla giustizia che alla finanza; perchè il difetto di questa tassa sta nel suo ineguale riparto. Per sua natura, questa, come la tassa di ricchezza mobile, è una di quelle che si migliorano col tempo. Bisogna (per servirmi di una frase celebre del conte di Cavour) che la scarpa diventi vecchia.

Sono di questo parere anche per un'altra ragione.

La legge che abbiamo, della tassa sui fabbricati, è più vecchia di quello che apparisce, perchè viene dal regno subalpino. Ebbene nel regno subalpino le revisioni, se non erro, furono periodiche; dunque il primo legislatore che adottò questa legge vi ha dato questa interpretazione. Per me questo è un fatto di una certa importanza.

Capisco che hanno un certo valore gli argomenti dell'onorevole Plutino, il quale dice: guardatevi da ogni provvedimento che distraga i capitali dalla fabbricazione; una volta avevamo l'esenzione per 16 anni.

Io ho visto delle disposizioni per cui la esenzione è stata anche di più lunga durata.

Una voce. Per esempio nella piazza Vittorio Emanuele di Torino.

DEPRETIS. Tuttavia, creda pure l'onorevole Plu-

tino che troverebbe pochi che lo appoggerebbero nella sua mozione, perchè trattasi di accordare un privilegio.

Del resto una esenzione temporaria entro un certo limite fra noi c'è: è piccolissimo è vero, due anni, ma per variare questa disposizione della legge ci vorrebbe un grande interesse dello Stato per avviare il capitale in quella direzione.

Dal momento poi che il ministro accetta la periodica revisione e non si tratta che di un anno più o meno, mi pare che non valga la pena di farvi su una questione.

Il Ministero ha detto che presenterà una legge: per verità la tassa sui fabbricati meriterebbe una più profonda riforma, ma di questo potremo discorrere in altro momento.

C'è l'altra questione.

CORBETTA. Andiamo d'accordo sulla prima?

DEPRETIS. Sulla prima andiamo d'accordo, sulla seconda no.

Io credo molto ragionevole l'argomento del relatore della Commissione, e a me pare fondato sullo stesso motivo per cui si è sostenuto la periodica revisione, giacchè la tassa di cui parliamo è della stessa natura, o almeno molto affine a quella della ricchezza mobile.

Ora, siccome per l'accertamento della tassa di ricchezza mobile sono le stesse disposizioni, è giusto che tutte quelle che riguardano l'accertamento siano applicate nello stesso modo.

Qui poi praticamente v'ha una ragione di più.

La tassa sui fabbricati va soggetta ai centesimi addizionali. Fra parentesi, ripeto che la legge è suscettibile di molti miglioramenti, ma adesso non è il caso di vedere quali siano i difetti della legge.

Torniamo alla ragione che ho accennato.

La tassa sui fabbricati è gravosissima perchè vi si aggiungono i centesimi addizionali comunali, per modo che in alcuni comuni la tassa ha sorpassato ogni onesto limite, ed io non esito a dichiarare che è esageratissima.

Ebbene, o signori, io sono stato testimone di ruoli suppletivi che ingiungevano al proprietario del fabbricato il pagamento non di uno, nè di due, ma di parecchi anni d'imposta. E sia per il numero delle annualità che per la sua gravità, era quasi impossibile al proprietario di pagare la tassa, precisamente come sarebbe impossibile per le molte annualità della tassa di ricchezza mobile. C'è dunque in queste due disposizioni una vera violazione della lettera e della natura della legge. Evvi *eadem legis ratio*.

Mi limito a fare questa dichiarazione, e non credo necessario diffondermi di più.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni si intenderà approvato il capitolo 2, Tassa sui fabbricati, in lire 52,747,000.

(È approvato.)

Capitolo 3. Arretrati per l'imposta fondiaria del 1872 e precedenti, lire 15,050,247 84.

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Capitolo 4. Imposta sui redditi di ricchezza mobile, lire 173,240,000.

ERCOLE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su questo capitolo 4 ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

ERCOLE. Intorno a questo argomento mi permetto di muovere una domanda all'onorevole presidente del Consiglio e ministro delle finanze, e spero che vorrà darmi una risposta soddisfacente.

Ricorderà la Camera che nella tornata dell'11 dicembre 1872, due anni or sono, discutendosi appunto il bilancio di prima previsione dell'entrata del 1873, al capitolo 3 sulla tassa della ricchezza mobile, l'onorevole La Porta ha svolto un'interpellanza e, quale conclusione di essa, fu votato un ordine del giorno dell'onorevole Maurogò nato, col quale si fece invito al Governo a presentare al più presto una legge di riforma sulla tassa di ricchezza mobile, ed atta ad evitare gli inconvenienti verificatisi nell'applicazione di questa imposta. Sono due anni, ripeto, che quell'ordine del giorno è stato votato ed il paese attende tuttora le desiderate riforme.

Il ministro d'allora l'onorevole Sella, ha nominata subito una Commissione d'inchiesta, ma d'allora in poi non si ebbe notizia di alcun risultato. E ciò mi preoccupa tanto più, inquantochè, mentre in quell'epoca tutti avevano acquistata la convinzione che si dovesse presentare *urgentemente* una legge di riforma colla quale fossero tolte tutte le vessazioni, tutto ciò che sapeva di arbitrio, e soprattutto che fosse diminuita l'aliquota, invece in un discorso che tutti hanno letto, fatto da uno degli uomini più autorevoli di questa parte della Camera ai suoi elettori (alludo all'onorevole Sella), ho notato, senza però provare veruna meraviglia, come egli si sia mostrato recisamente contrario alla diminuzione dell'aliquota.

Ora, io dico che il paese è in diritto di avere le riforme alla legge di cui si tratta.

Epperò prego l'onorevole ministro delle finanze di volermi dire se la Commissione nominata dal suo predecessore abbia ultimati gli studi, abbia fatto il suo rapporto, e se questo rapporto conduca a risultati pratici. In una pa-

rola mi dica che cosa intenda di fare, in esecuzione degli ordini della Camera.

MAUROGÒNATO. Domando la parola.

PRESIDENTE L'onorevole Maurogònato ha la parola.

MAUROGÒNATO. Io ho già avuto occasione di dire recentemente alla Camera, nella precedente Legislatura, che la Commissione d'inchiesta aveva completati i suoi studi, e che aveva nominato il relatore. Questa Commissione però è amministrativa e non parlamentare. L'onorevole Ercole comprende facilmente che cosa io intenda di dire quando noto questa differenza. La Commissione essendo composta interamente di deputati i quali appartengono alle diverse regioni d'Italia, è impossibile pretendere che lavorino durante le ferie. Il relatore sta occupandosi del suo rapporto. Ma questo relatore, che tutti conoscono, l'onorevole Corbetta, ha molte altre importanti occupazioni per lavori parlamentari. Egli è il relatore del bilancio della spesa per il Ministero delle finanze ed ha molti altri incarichi dello stesso genere, per cui non ha potuto ancora compiere l'opera sua. Io spero che lo farà sollecitamente; e noi consegneremo il nostro rapporto all'onorevole ministro.

Io non mi credo autorizzato a dire quali saranno le nostre conclusioni, perchè queste dovranno essere riferite direttamente al ministro, il quale ne farà quel giudizio e quell'uso che crederà più opportuno e conveniente.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non ho nulla da aggiungere.

ERCOLE. Io ringrazio l'onorevole Maurogònato delle spiegazioni che mi ha date. Veramente io me le attendeva dall'onorevole ministro delle finanze, ma per me fa lo stesso. Quello che m'importa si è che si dia esecuzione completa all'ordine del giorno votato dalla Camera dei deputati nella tornata dell'11 dicembre 1872, cioè che si presenti un progetto di legge nel senso che la Camera allora desiderava, ed il paese aspetta con ansietà. Spero che il ministro, quando avrà questo rapporto, ci farà conoscere con un progetto di legge quali siano le intenzioni del Governo.

Per ora non ho altro a dire.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non ho risposto perchè mi pareva che molto meglio di me potesse rispondere il presidente della Commissione. Io attendo, come è ben giusto, il rapporto della Commissione, e non intendo in oggi di prendere su questo punto nessun impegno ulteriore.

PRESIDENTE. Capitolo 4. Imposta sui redditi di ricchezza mobile, lire 173,240,000.

(La Camera approva)

Capitolo 5. Arretrati sui redditi di ricchezza mobile del 1872 e precedenti, lire 18,423,476 28.

L'onorevole Consiglio ha facoltà di parlare.

CONSIGLIO. Io desidero d'interrogare il ministro delle finanze su alcuni effetti provenienti dalla promulgazione della legge sulla riscossione delle imposte tanto della tassa di ricchezza mobile, quanto su quella dei terreni e fabbricati.

Mediante l'applicazione di questa legge fu possibile all'onorevole predecessore dell'attuale ministro delle finanze d'incassare tutti gli arretrati, ed anche di diminuire il disavanzo; e questo torna a sua lode, perchè mediante l'applicazione esatta di questa legge, ed anche mediante la sua energia, si sono incassati molti arretrati che, se fosse passato ancora del tempo, sarebbero andati perduti.

Osservo però che oggi questa legge sulla riscossione delle imposte continuando naturalmente a funzionare, ne vengono degli imbarazzi nella tassa dei terreni e fabbricati, e si verificano delle disillusioni per la tassa della ricchezza mobile. Mi affretto però a dire che qualunque altra buona legge avrebbe prodotto gli stessi effetti per la tassa sui terreni e sui fabbricati, e che la disillusione nell'entrata della tassa di ricchezza mobile proviene dalla legge stessa, e non deve certo addebitarsi alla legge sulla riscossione dell'imposta.

Riguardo alla tassa sui fabbricati e sui terreni, tutti sanno che gli esattori, dopo eseguite tutte le prescrizioni volute dalla legge, addivengono alla vendita delle proprietà che non hanno pagato la tassa, e quando non è possibile di vendere dopo tre volte che sono stati messi all'incanto, sia i fabbricati, sia i terreni, allora se ne impossessa l'esattore per poi passarli al Governo in cambio della tassa anticipata. Io posso dire, dietro notizie che mi pervengono da varie provincie, e particolarmente dalle provincie meridionali, che sino a questo momento già si è agglomerata una gran quantità di questi beni, i quali vengono a formare un nuovo demanio dello Stato, di cui ora non conosco l'entità, ma col tempo questo demanio si convertirà naturalmente in manomorta, la quale non avrebbe che poco valore e cagionerebbe immense spese di amministrazione. Ora, se a queste case provenienti dalle espropriazioni eseguite dagli esattori si uniscono anche le proprietà vendute dal demanio e poi restituite dai possessori, si fa un bel cumulo di proprietà che, lo ripeto, darebbe poca rendita e cagionerebbe grandi spese all'amministrazione.

Ho a dunque rivolta questa interrogazione all'onorevole ministro per sapere quale importanza ha questa nuova manomorta, e per sapere se intende prendere provvedimenti nel senso di sottrarre lo

Stato da una spesa che andrà sempre crescendo a misura che crescerà la manomorta.

Passo alla ricchezza mobile.

Riguardo alla ricchezza mobile, credo che la cosa sia molto più grave, credo che sia grave tanto da influire seriamente sul bilancio. Secondo le informazioni che si hanno non solo dalle provincie meridionali, ma anche dalle settentrionali, la parte non pagata e che poi il Governo deve restituire quando regola i conti cogli esattori, rappresenta il terzo o il quarto della somma totale.

Deducendone le somme che si esigono per ritenuta e quelle che si riscuotono pei mutui, censi ed altre, sulle quali non v'è questione, rimane una somma di 60 milioni circa. Ora, calcolando ad un solo quarto le retrodazioni, sarebbero quindici milioni; quindi il capitolo del bilancio verrebbe a risentirsene grandemente. Badi adunque la Camera che l'applicazione della nuova tassa non produca arretrati come quando non esisteva la legge sulla riscossione delle imposte. Una volta che l'esattore ha ottenuto il rimborso dal Governo, non è più possibile incassare le somme arretrate. Ecco perchè per l'avvenire la perdita è sufficientemente forte: ed a questo proposito devo dire che quando io vidi presentare l'ultima legge sulle modificazioni della ricchezza mobile, credeva appunto che questa legge fosse fatta per diminuire tutte queste retrodazioni; ora io vedo segnati quattro milioni nel bilancio, appunto per le modificazioni introdotte, ciò vuol dire che allora non influisce affatto questa legge, nè il Ministero ha creduto che queste modificazioni servissero per non diminuire il capitolo del bilancio.

Dunque, restate allora le cose come sono, e se sono vere le informazioni che io ho, questo capitolo della ricchezza mobile verrebbe ad essere diminuito di una somma assai importante, epperò io, per ora, debbo limitarmi a fare la interrogazione al Ministero perchè tutte le informazioni che ho possono essere non esattissime, e poi io ho potuto parlare con otto o dieci persone e potrebbe essere che questo fatto non fosse esatto.

Attendo la risposta dall'onorevole signor ministro per sapere quali sono queste retrodazioni, e qual è la importanza di questa manomorta proveniente dalla restituzione di questi fabbricati dei privati.

MINISTRO PER LE FINANZE. Il deputato Consiglio mi fa due domande, le quali sono diverse di natura loro; quindi risponderò all'una ed all'altra separatamente.

Però confesso che la prima non l'ho bene affermata per una parte. Egli ha detto: quando un pos-

sessore di fondi non paga ed è espropriato del suo fondo, per cui questo passa al demanio, io dico no...

CONSIGLIO. (*Interrompendo*) Perdoni, quando non è venduto, e quando dopo tre volte che è stato posto all'asta, passa al demanio.

MINISTRO PER LE FINANZE. Passa all'esattore, non c'entra lo Stato...

CONSIGLIO. Non è in tutti i casi quando non si paga dal contribuente, ma ho detto, allora l'esattore mette in vendita la casa od il podere per rimborsarsi; ma quando per tre volte resta deserta l'asta, passa all'esattore e dall'esattore allo Stato, che restituisce all'esattore la tassa anticipata.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ho capito.

Vi sono due casi, in generale. Quando gli esattori, od i ricevitori hanno assunto l'esazione delle imposte a scosso e non scosso, essi pagano, ed il demanio non c'entra; ma può darsi un caso in cui avvenisse che il fondo tassato non potendo rispondere alla tassa, dopo essere stato messo una, due, tre volte in vendita, finalmente venisse passato al demanio, ritenendosi nello stesso tempo come quota inesigibile la parte che si riferiva ad esso. Questo è il concetto; ma osservo all'onorevole Consiglio, che questo caso è molto raro, e poi parmi che devono essere terreni senza valore per non bastare a pagare neppure un bimestre di imposta.

MANTELLINI, relatore. C'è un capitolo apposito, il 62, che parla di questi beni.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non è quello. Io credo di avere ben compreso l'onorevole Consiglio, e mi pare di avere spiegato la cosa come egli la intende; questo, io dico, è una cosa minima che entra fra le quote inesigibili.

L'altra domanda riflette una cosa che può essere più grave, ma non è qui il luogo di parlarne. Avviene realmente che dei beni venduti dal demanio o dall'Asse ecclesiastico dopo essere stata pagata la prima rata, non essendo pagate quelle successive, ritornano al demanio colla perdita naturalmente del prezzo stato pagato.

Questo è un fatto che si verifica in una scala alquanto maggiore, e che può essere di qualche imbarazzo al demanio stesso, ma mi sembra veramente intempestivo ora il trattarne; quando la cosa prendesse una certa proporzione, bisognerebbe proporre una legge al Parlamento per attuare queste vendite a minor prezzo qualora non si trovino compratori.

Ma in quanto alla prima domanda, che si riferisce proprio al capitolo di cui ci occupiamo, non monta il pregio di occuparsene.

Vengo slla seconda. L'onorevole Consiglio ha detto: voi avete iscritto 170 milioni per ricchezza mobile; ma leviamo tutto ciò che si riceve per ri-

tenuta ecc., ecc., sul quale siete sicuri, avete 85 milioni che riscuotete per ruoli. Ebbene, se fra questi vi fossero molte quote inesigibili, per esempio, egli ha detto 15 milioni, evidentemente su questo capitolo non riscuotereste 85 milioni ma 70: questa mi pare sia stata la sua osservazione.

Prima di tutto rispondo che noi abbiamo un capitolo nelle spese, il quale si riferisce ai rimborsi.

Se noi prendiamo ad esame il bilancio definitivo di previsione per l'entrata del 1874, vediamo che si compone di tre articoli: sostituzione delle tasse indebitamente riscosse e rimborso delle quote inesigibili delle imposte dirette, cioè: fondiaria, lire 690 mila; fabbricati, lire 690 mila; ricchezza mobile lire 6,540,000, e questa si riferisce anche agli arretrati, e non mica solo alle quote in corso.

Ora, se egli vuol vedere quali sono i risultati effettivi, io posso soddisfarlo, perchè oggi ho quel quadro che ieri lamentava di non avere, cioè i risultati del conto del Tesoro a tutto novembre 1874. Ebbene, la tassa di ricchezza mobile per l'esercizio corrente è già di 131 milioni; ma qui, come manca la parte della ritenuta, non posso fare un calcolo esatto, ma i ruoli, invece di 85 milioni, andranno ad 87 e mezzo, e l'aumento nelle riscossioni verrà ad essi proporzionato.

Io credo dunque che, come gli arretrati diminuiscono anno per anno, così scemano anche i rimborsi mano a mano che gli accertamenti si fanno con più cautela e che il conto è più in regola.

Noi abbiamo cresciuta e l'imposta fondiaria per l'esercizio corrente di quattro milioni, e l'imposta sulla ricchezza mobile di altri quattro milioni a tutto novembre; ma gli arretrati diminuiscono, ed a questo bisogna por mente quando parleremo del bilancio di definitiva previsione. Qui sui residui mi basta dire che le retrodazioni non sono quali se le immagina l'onorevole Consiglio, ma molto minori; che comprendono anche delle quote anteriori, e che si può calcolare che per l'anno corrente esse rappresentano una frazione ben piccola della somma che è stanziata in bilancio. Adesso non potrei dire precisamente la cifra, ma sono sicuro che essa sarà del tre o quattro per cento.

Con questo mi sembra di avere date all'onorevole Consiglio le spiegazioni che egli desiderava.

FUSCO. Le osservazioni che ha fatte l'onorevole Consiglio mi paiono assai più importanti di quello che il ministro per le finanze non abbia creduto.

Il deputato Consiglio ha fatto rilevare che, senza nostra saputa, e certo senza volontà dell'onorevole ministro delle finanze, sta per rinascere una nuova manomorta anche più pericolosa di quelle che, con

savio provvedimento, la Camera ha cercato di disammortizzare.

L'onorevole presidente del Consiglio ha detto essere rari i casi nei quali, appunto per non trovarsi a vendere, fanno ritorno al demanio pel prezzo dell'imposta.

Posso assicurare di essere a mia scienza diretta che nella provincia di Napoli sono più i fondi che, per non trovarsi a vendere, ritornano al demanio, anzichè quelli che si trovano a collocare, sia perchè c'è una specie di ripugnanza a rendersi aggiudicatari di questi fondi, sia perchè (notatelo, o signori, è un fenomeno assai serio) i fondi che si lasciano vendere sono quelli della peggiore risma, sono quelli che meno rendono ai contribuenti, ed è però che quasi quasi si abbandonano. Ora, questi fondi difficilmente trovano a collocarsi. Allora naturalmente avviene una specie di liquidazione di tutte queste proprietà improduttive e se ne spogliano i piccoli possessori. Onde, ben diceva l'onorevole Consiglio, si sta per formare una specie di manomorta assai più pericolosa dell'antica, imperocchè, se per lo innanzi avevate dei fondi redditizi i quali facilmente avete trovato a collocare colla legge di disammortizzazione, oggi non potreste così facilmente collocarli.

Ora, questo è un fenomeno che deve naturalmente preoccupare l'amministrazione, che deve naturalmente preoccupare l'animo del presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Voi dovrete adottare dei provvedimenti per non incoraggiare questo fatto, per non farlo aumentare, o meglio proporre dei provvedimenti anche legislativi *per eliminarlo affatto*. Voi non avete in pronto una legge che vi autorizzi a rivendere questi beni, i quali diventano nazionali.

Bisognerebbe per lo meno provvedere con temperamenti i quali impedissero queste vendite rovinose, le quali, come diceva, sono una specie di liquidazione dei piccoli patrimoni. Certamente non è bello il vedere diminuire il numero, non già grandissimo, dei proprietari, che saggiamente avete voluto aumentare quando avete venduto i beni del demanio, dando agevolazioni perchè tutti ne potessero diventare acquirenti. Ora questo numero di proprietari voi lo vedete ristretto togliendo le proprietà a coloro che non possono pagare l'imposta.

Provvedete adunque a che questo fenomeno non si moltiplichi, e trovate modo di disporre di quelle proprietà che, essendovi pervenute, devono essere importune per voi, e fanno anche scemare la imposta fondiaria, poichè per questi fondi è il demanio che deve pagarla d'ora innanzi agli esattori, e difficilmente potrà ricavarla per la loro improduttività.

Sono queste le richieste semplicissime che si sono fatte all'onorevole ministro delle finanze, ed io lo invito ad assumere informazioni precise per vedere fino a qual punto questo fenomeno sia esteso, perchè io posso assicurare che nella provincia di Napoli ogni giorno si vedono fondi che passano al demanio.

MINISTRO PER LE FINANZE. Posso assicurare che l'inconveniente di cui parla l'onorevole Fusco non ha che delle proporzioni minime. Del resto lascio all'onorevole relatore della Commissione il parlarne.

MANTELLINI, relatore. Comincerò dal chiarire la domanda fatta dall'onorevole Consiglio, che è proprio quella dell'onorevole deputato che ultimo ha preso la parola.

Egli ha domandato: quanti stabili si fanno vendere per mancata riscossione di imposte, e che si devolvono al demanio? Per effetto di questa disposizione di legge viene per avventura a ricostituirsi una nuova manomorta nel demanio?

Ecco qual'è la questione, ecco qual'è la domanda. Ora, per loro tranquillità vengo a dare una risposta, ed è questa: che la legge nuova di riscossione delle imposte dirette entrò in attività col 1° gennaio 1873; e che in tutto l'anno 1873 abbiamo questo risultato, che, cioè, sole 189 esattorie (e tutti sanno che ogni comune ha la sua esattoria, quindi esse passano le 8000), che sole 189 esattorie caddero in condizioni anormali, e che di queste esattorie, 154 sono già state ricostituite in condizioni perfettamente regolari. Per gli arretrati la questione è stata un poco diversa; ma quelle sono cose transitorie, sulle quali non è questo il momento d'intrattenere la Camera. Cosa è dunque accaduto? È accaduto che tutti gli esattori hanno pagato, riscosso o non riscosso, quello che dovevano pagare, e che i ricevitori hanno fatti i pagamenti nella tesoreria, secondo quello e quanto dovevano versare. Ciò è manifesto. Ma si è poi proceduto a molte di quelle esecuzioni di cui parevano lamentarsi i due preopinanti? Nessuno lo sa.

Certo è che non si sarà trattenuto il procedimento esecutivo contro i contribuenti morosi. Ma quante di queste espropriazioni sieno state fatte, quanti degli stabili investiti rimasti invenduti, si devolsero al demanio, non può saperlo nessuno. È verissimo. Per la legge di riscossione delle imposte dirette, dopo il terzo incanto se lo stabile rimane invenduto si devolve al demanio.

È chiara, positiva la disposizione dell'articolo 54: « Non presentandosi oblatori nemmeno al terzo esperimento, l'immobile è devoluto di diritto al de-

manio dello Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intero credito dell'esattore. »

Ora, io non credo che si abbiano e che possano aversi dati positivi per rispondere in quanti casi codesto articolo siasi applicato.

Non è tuttavia questo il solo articolo della legge su queste devoluzioni. Ce n'è un altro; c'è il 57, il quale ammette il riscatto dei beni immobili devoluti al demanio a favore del debitore espropriato e anche di ogni creditore ipotecario e chirografario che si presenti in un determinato tempo, e adempia a certe condizioni.

Or bene, questa disposizione ha provocata la iscrizione di un apposito capitolo del nostro bilancio, che precisamente è il capitolo 62:

« Prezzo, interessi ed accessori di beni espropriati a debitori per imposte e devoluti al demanio dello Stato, e dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'articolo 57 della legge del 20 aprile 1871, lire 600,000. »

Voi vedete, signori, che l'applicazione dell'articolo 57, che prevede il riscatto che può esercitarsi non solo dai debitori espropriati, ma altresì dai suoi creditori con ipoteca o no sul fondo devoluto al demanio, è in bilancio contemplata nelle sue conseguenze per la somma di lire 6000.

Questa ricostituzione nel demanio di una nuova manomorta mi pare dunque piuttosto un parto di fantasia meridionale che l'espressione di un fatto verificato o che possa verificarsi.

Mi pare invece che a queste spiegazioni debbano acquetarsi i timori dell'onorevole Consiglio, e che egli si chiamerà soddisfatto insieme con l'onorevole Fusco.

CONSIGLIO. Io ringrazio l'onorevole ministro e l'onorevole relatore delle spiegazioni date.

In verità i miei timori non sono stati un parto della mia fantasia, poichè io ho detto fin dal principio che mi è venuta notizia di parecchie di queste case invendute. Ora sento con piacere che questi casi si limitano a poca cosa, e spero che per l'avvenire non si rinnoveranno, e così scomparirà il pericolo che io temeva, che venisse a formarsi questa nuova manomorta.

Ringrazio pure l'onorevole ministro per la sua risposta sulla seconda parte delle mie osservazioni. Quantunque ammetta che il luogo non è adattato, tuttavia prendo nota di ciò che ha detto il ministro che questa manomorta si sia già formata; quindi io non mi era ingannato.

Ora io aspetto che l'onorevole ministro presenti un progetto di legge, il quale riguardi appunto queste proprietà vendute e poi passate allo Stato.

Per riguardo alla ricchezza mobile, io non sono

già venuto a dirvi: diminuite il capitolo di tanto, no. Certo io non potevo dirlo, perchè si tratta di tassa sui ruoli, e noi non potevamo diminuirla, perchè l'incasso non corrisponderà forse alla previsione.

Io sapeva pure che v'era un capitolo per i rimborsi. Ma credeva che le retrodazioni fossero molto superiori alla cifra che figura in questo capitolo. Quando l'onorevole ministro mi assicura che queste non vanno al di là del 2 o del 3 per cento, allora riconosco che la somma si trova in rapporto e forse anche minore di quella stabilita pei rimborsi. Quindi non ho più nulla da aggiungere.

FUSCO. L'onorevole Mantellini, pur confessando di non avere notizie precise sul fatto segnalato dall'onorevole Consiglio, ha creduto tuttavia di poter proclamare le nostre idee un parto di fantasia meridionale.

Per verità io mi sarei aspettato un più benevolo trattamento da lui, non fosse altro per le qualità eminenti dell'onorevole personaggio e per le mie condizioni di nuovo arrivato, che domanda appena la vostra ospitalità.

MANTELLINI, *relatore*. Domando la parola.

FUSCO. Non ostante questo battesimo poco benigno, eccomi a lottare contro questo epiteto non molto gentile, ed a dimostrarvi che le mie parole non erano il parto di una fantasia meridionale, ma suggerite dai fatti.

Del resto, per smentire le mie asserzioni, avrebbe dovuto l'onorevole Mantellini recare innanzi dati contrari; e, poichè confessa che questi gli mancano, avrebbe potuto domandare che si procurassero; ma non smentirmi *a priori*, mentre io lo posso assicurare che ho parlato avendo la conoscenza dei fatti.

Vi ha una sola esattoria nella provincia di Napoli, la quale io ho notizia speciale che, in questo anno, ha dovuto retrocedere al demanio tre fondi per non avere trovato compratori. Ora, se moltiplicate questo numero per quello delle percettorie (Oh! oh! *dal banco della Commissione*), vedrete che il fenomeno è più importante di quello che io non dicessi.

Adunque, signori, preoccupatevi di questo. Non si tratta già di sapere se nella legge vi siano o non vi siano dei rimedi. Io riconosco perfettamente che quell'altra disposizione della legge, da lei citata, la quale ammette il riscatto, è un correttivo di questo male della legge stessa. Ma noi non siamo qui a discutere della bontà della legge; sarebbe assai inopportuno, ed io non vorrei iniziarmi nella vita parlamentare con una irregolarità di questo genere.

Io ho solamente espresso il desiderio che l'onorevole ministro assumesse informazioni in propo-

sito, e, qualora quello che io ho accennato fosse più importante di quello che pare all'onorevole Mantellini, avesse promosso dalla Camera dei provvedimenti, che mettano in grado il Governo di disfarsi di queste importune proprietà, le quali sono soltanto onerose, e che coll'andare del tempo ricostituirebbero la manomorta.

MANTELLINI, *relatore*. Io prego l'onorevole Fusco a ritenere che non era nella mia intenzione, che non ho avuto neppure l'ombra dell'idea di dire cosa che potesse spiacere a lui nè ai Meridionali. Io i Meridionali li stimo e li amo; io dei Meridionali ammiro quell'ingegno, quel genio nel quale qualche volta la fantasia prevale, ma che non fa che renderlo più vivo e lucente. A me pareva per altro di non avere lasciato da parte qualche dato di fatto, che giustificava la risposta che mi era permesso di dare agli onorevoli preopinanti: Imperocchè se in una percettoria è avvenuto che tre fondi sieno rimasti invenduti, non mi pare che si possa legittimamente argomentare doversi moltiplicare per 3 per tutto il numero delle percettorie, onde ottenere il numero totale degli stabili invenduti.

Se io ho richiamata l'attenzione della Camera sulla disposizione dell'articolo 57 tradotta nel capitolo 62 del bilancio, l'ho fatto perchè mi parve, come continua a parermi, che da questo capitolo se ne possa desumere un criterio esatto per stimare la importanza di questo nuovo subbietto che si va a ricostituire, dei beni cioè che vanno a devolversi al demanio. Se pel riscatto dei beni devoluti al demanio non si prevedeva e non si prevede che una somma di 6000 lire, non vedete quanto si è lontani dal contare sopra una grande massa di questi beni su cui riformare quella manomorta della quale testè parlava l'onorevole Consiglio?

Ma, signori, la manomorta si costituisce con la costituzione di un ente che acquista senza poter alienare; e qui noi siamo in tutt'altro caso. Imperocchè quanti beni per uno di questi accidenti vengono al demanio, possono dal demanio vendersi e si vendono, senza bisogno che nessuna legge ve lo autorizzi. Le leggi che abbiamo provvedono a ciò. Ma fortunatamente (e dico fortunatamente perchè se l'effetto fosse sensibile, come si mostra di temere, sarebbe da lamentare, e sul serio da lamentare) noi ci troviamo nella posizione che di questi stabili ne avremo pochi, e che questi pochi saranno quando che sia alienati come si potrà, ed alle condizioni che si troveranno.

Del resto, torno a ripetere che nulla ho detto nè volli dire d'offensivo. Non entra nella mia natura affatto d'ingiuriare nessuno. Qualche volta l'impeto può trasportarmi, mi si può accendere la fantasia,

perchè anch'io ho un po' di fantasia, lo sento; ma la cosa finisce lì. Quello che io tenevo era di richiamare l'attenzione della Camera sopra quel dato di fatto che io desuneva dal capitolo 62 del bilancio, in quanto mi parve dato abbastanza efficace a chiarire che forse si esageravano queste paure.

MINISTRO PER LE FINANZE. Su due cose l'onorevole Consiglio ha mostrato desiderio di essere rassicurato: l'una per ciò che riguarda le quote inesigibili di ricchezza mobile. Ed io, oltre a ricordargli, quel che del resto egli non avrà obliato, vale a dire che si tratta di partite di spesa di rimborso, l'ho pure assicurato, ed egli mi parve persuaso, che si tratta di cosa molto lieve in paragone di quello che era negli anni precedenti. Come dissi, io credo che i rimborsi non saranno maggiori di un tre o quattro per cento.

Quanto alla prima parte, io mi sono limitato, senza riandare sopra le ragioni addotte dall'onorevole relatore, a dire che non aveva nessuna difficoltà di fare delle ricerche sopra questo punto; ma *a priori* vi ha una cosa che mi dimostra che ciò non può essere grave.

Bisognerebbe che si trattasse di un fondo che in una terza asta non vi fosse chi lo comprasse; bisognerebbe che questo fondo valesse meno della tassa non solo, ma della sesta parte della tassa.

Ciò evidentemente non può essere che rarissimo, e quando si parla di fondo, questa parola può applicarsi tanto ad un terreno di mille ettari, quanto ad una povera capanna di cui il tetto sia caduto, o ad un pezzetto di terra sterile a cui la fiamma abbia tolto perfino l'*humus vegetalis*.

Io ritengo per certo che il tema di cui si tratta non ha che un valore minimo e non può creare nessun timore di costituzione di manimorte, non solo per le ragioni giuridiche dette dall'onorevole Mantellini, che lo Stato può sempre rivenderli perchè in se stesso non può esservi mai pericolo che il demanio s'impingui di beni che farebbero supporre di avere un valore minimo della sesta parte della tassa governativa.

PRESIDENTE. Non essendovi altra osservazione, si intenderà approvato il capitolo 5, Arretrati sui redditi di ricchezza mobile del 1872 e precedenti in lire 18,423,476 28.

Capitolo 6. Tassa sulla macinazione dei cereali, lire 80,876,730 90.

L'onorevole Cencelli ha facoltà di parlare.

CENCELLI. Prendo occasione da questo capitolo, *Tassa del macinato*, per rivolgere brevissime parole all'onorevole presidente del Consiglio e ministro per le finanze, circa al decreto recentemente pubblicato per l'estensione del contatore alla provincia

romana. Io non starò qui a risollevarla la gran discussione del macinato, poichè essendo stato io uno dei combattenti per l'estensione al regno d'Italia della bolletta romana, ed avendo la Camera pronunziato contro questa proposta un verdetto inappellabile, non mi rimane che a curvare la testa davanti alla maggioranza. Però nell'animo mio e in quello dei miei colleghi della provincia romana non entrò mai persuasione e convinzione alcuna che ci facesse desistere dall'idea del vantaggio grandissimo che si otterrebbe applicando all'Italia il sistema della bolletta romana, invece di quello seguito del contatore.

Giova osservare per altro che se la Camera in quella discussione non fu favorevole al nostro divisamento, non fu però neanche così larga d'approvazione verso il sistema del contatore.

Se non accettò il sistema romano della bolletta, condannò pure il sistema del contatore, perchè, mentre fu provato che il contatore contava i giri della macina, fu riconosciuto nel tempo stesso che non poteva corrispondere per esattezza a stabilire la quantità del cereale macinato. Era per conseguenza dell'interesse delle finanze il provvedere in modo che almeno da questa tassa si ricavasse il maggior prodotto possibile, e che per ciò ottenere non si alterasse almeno il sistema in quelle parti d'Italia dove dava un frutto maggiore. Difatti fu dimostrato fin d'allora che la provincia romana per questa tassa di macinazione pagava in ragione di 4 lire per testa, mentre per tutto il resto d'Italia si trovava una cifra molto minore.

Ora, con un recente decreto si è voluto venire ad estendere il sistema del contatore anche alla provincia di Roma. Io domando alla Camera se sia questo un provvedimento giusto, oppure un provvedimento erroneo. Se la Camera condannò allora il contatore perchè non diceva il vero, questo meccanismo avrà ragione e l'onore di essere diffuso anche al di là di quanto già lo sia stato?

Come la Camera in quella discussione si contentò di conservare il contatore? Si contentò di conservarlo soltanto perchè dall'amministrazione finanziaria si prometteva e si assicurava che in un altro strumento meccanico più esatto e più preciso, o il pesatore o il misuratore, si sarebbe trovato un miglioramento ed un perfezionamento tale da poterlo al più presto possibile essere applicato a tutta Italia.

Dunque la ragione logica allora era che non si dovesse distruggere in una provincia un sistema che già era in uso perfettamente, e dove non dava

luogo a rancori, e dove era vantaggioso per l'erario, per sostituirla con un altro già condannato; la ragione logica era di attendere appunto a fare in questa provincia la prova di quei sistemi nuovi che si potessero trovare più perfezionati. Io diceva fra me: il sistema della bolletta nella provincia romana dovrà durare sino a quel giorno in cui, stabilita la realtà e l'esattezza di un nuovo meccanismo, si dovesse qui applicare per vedere se funziona bene, e non andare a turbare nelle altre parti un sistema che già corre, o buono o cattivo.

Infatti, se fosse vero (e pur troppo dubito che non lo sia) che questo nuovo meccanismo, misuratore o pesatore, fosse in procinto di essere perfezionato, ed essere al caso di applicarsi, ma quale conseguenza ne avremmo? Che oggi alla provincia romana applicheremmo il contatore, ed in conseguenza alla finanza ne verrebbe un onere di spesa abbastanza forte per applicare ad alcune centinaia di mulini questo sistema, e poi, forse di qui a qualche mese, ritogliere questi contatori per applicare un altro meccanismo che costerà molto di più. Ma non era molto più ragionevole e più logico lasciare le cose come stavano?

L'onorevole ministro Sella in quell'epoca, benché protettore assoluto del contatore, perchè era una sua invenzione, e che nel 1870 avrebbe avuto interesse ad applicare anche alla provincia di Roma questo sistema per bandire l'altro che poteva fare concorrenza al suo, pur tuttavia, nella sua equità e delicatezza, amante come era di procurare all'erario anche un centesimo di più, non dubitò di lasciare la concorrenza dei due sistemi, perchè vide di fatto che nella provincia di Roma il sistema della bolletta gli fruttava qualche milione di più.

È pur vero che io, nel 1871, nel mentre che mi lagnavo della violenta applicazione alla provincia di Roma di tutte le tasse già esistenti nel regno d'Italia, e tutto ad un tratto reclamavo eguaglianza di trattamento anco per la tassa del macinato: o tutti bolletta romana o tutti contatore.

Aggiungevo, perchè avete lasciato il sistema antico? Perchè il contatore, anche nella provincia romana, vi porterebbe una perdita sicura di mezzo milione all'anno, se non di più?

Ora però, dopo avere combattuto alla Camera il sistema del contatore, dico francamente: con l'applicazione del contatore, invece di lire 4 a testa, ricaverete nella provincia romana appena 2 80 o 2 90. E a che scopo ciò? Voi non farete che produrre un disturbo, ed un disturbo non lieve, nella amministrazione, sia per la spesa dei contatori, sia per la diminuzione dell'incasso. Anzi, io dovrei dire

che ciò si fa unicamente per fare smercio dei contatori. (Bene! a sinistra)

Dette queste cose in genere, perchè, ripeto, non intendo punto di provocare una discussione su questo, rivolgo una categorica dimanda all'onorevole ministro, cioè se è a sua notizia, e quali possono essere le ragioni perchè col 1° gennaio dell'anno 1875, nella provincia di Roma, in opposizione anche alla legge esistente del macinato, venga determinato tassativamente, per pochissimi molini, la macinazione del granturco. La legge del macinato dice che dove c'è una macina sola, la macinazione d'ogni cereale vi può essere eseguita con macinazione promiscua, e dove ci sono più macine, una di queste deve essere serbata per la macinazione del cereale di cui ora si tratta, facendone la separazione a tutta spesa della finanza.

Ora invece nel dare le disposizioni per l'applicazione di questo nuovo sistema, si sono designati alcuni speciali mulini nei quali solo si potrà dal 1° gennaio 1875 macinare il granturco. Ora non dubito d'asserire che questi mulini si trovano distanti dalle popolazioni un otto, dieci, e talvolta anche venti chilometri. Domando quindi se si può obbligare il povero contadino della provincia romana a percorrere un così lungo tratto per far macinare un ettolitro e forse mezzo ettolitro di formentone col quale deve sfamare sé e la sua famiglia. È questa una disposizione della cui giustizia ed opportunità non so persuadermi. Ne deriva pure l'inconveniente che alcuni paesi i quali hanno mulini non possono eseguire tutte le macinazioni nel loro territorio.

In questo stato di cose, prego l'onorevole ministro di darmi una risposta che valga a tranquillare le popolazioni di questa provincia, per le quali è cosa assolutamente intollerabile la designazione di pochi mulini per la macinazione del formentone.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per le finanze.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non v'è più alcuno che intenda parlare?

PRESIDENTE. Non vi è più alcuno iscritto.

MINISTRO PER LE FINANZE. Allora parlerò io.

L'onorevole preopinante ha ammesso che egli invocava da gran tempo l'applicazione a Roma del sistema applicato nel resto d'Italia...

Voci. No, no, viceversa!

MINISTRO PER LE FINANZE. Allora non ho capito.

CENCELLI. Se mi permette, ripeto.

Io ricordava semplicemente che nel 1871, quando io reclamavo contro le misure adottate per la provincia romana riguardo alla macinazione dei cereali, io diceva che, mentre si estendevano a Roma tutte le durezza ond'erano colpite le altre parti di

Italia, dovevasi badare al modo di percezione d'una imposta la quale è più gravosa per il fatto materiale dello sborso del danaro del macinato in cui si paga in ragione di lire 4 per capo, dove altrove non si paga che lire 2 90 ed in alcuni luoghi anche sole lire 2 10, e il sistema vi rende di più. Laonde nel 1872-73-74 mi sono schierato dalla parte degli oppositori al sistema del contatore che io ho sempre combattuto in questa Camera per lo passato.

MINISTRO PER LE FINANZE. Dunque io non aveva male inteso quando diceva che l'onorevole preopinante aveva sentito esservi una questione di giustizia e di eguaglianza nel pareggiare la tassa romana a quella di tutte le altre provincie del regno; io non mi ero dunque ingannato nell'interpretare in questo modo il suo concetto:

Senonchè egli dice: « io ho propugnato l'estensione del sistema romano al resto d'Italia. » E qui egli era logico; manteneva la giustizia e l'eguaglianza, ma estendeva il sistema romano di percezione della tassa al resto della penisola.

Peraltro, la Camera votò, come egli dice, contrariamente alla sua opinione.

Ora, ciò essendo, quale conseguenza ne veniva? Poichè non si poteva mantenere in tutto il regno una duplice tassa, ed una duplice forma di percepirla, se avesse vinto il partito propugnato dall'onorevole Cencelli, il mio predecessore avrebbe dovuto estendere a tutta Italia il sistema della bolletta; avendo vinto il contrario, doveva mantenersi quello del contatore e doveva il contatore stesso e la tassa relativa ai cereali essere estesa a Roma. Qualunque fossero i risultati finanziari, questo non poteva sfuggirsi.

Però io credo che gli effetti finanziari, i risultati, non saranno quelli che l'onorevole Cencelli teme, non già perchè la provincia romana non sia per pagare meno di quanto pagava (per avventura sarà giusto e buono dichiararlo) al pari di tutte le altre, ma perchè la questione dell'introduzione delle riforme nelle altre provincie del regno è gravissima, e non ostante i rimedi che si sono adottati, non ha lasciato di perturbare grandemente e attenuare la riscossione dell'imposta.

Del resto, io ripeto, quando noi abbiamo discusso l'ultimo progetto di legge sul macinato, nella Sessione passata, quel progetto mentre aveva per iscopo di rifondere in un testo unico tutte le disposizioni precedenti, era tutto quanto fondato sul concetto che la legge stessa dovesse estendersi; anzi a me è sembrato opportuno, nè il Consiglio di Stato ha dissentito, che non si formulasse il testo unico della legge se non facendolo precedere dal-

l'applicazione (con un decreto) della tassa anche alla provincia di Roma.

Ecco dunque le ragioni giuridiche di equità, e di finanza per le quali io credo che l'obbiezione dell'onorevole Cencelli non sussista.

Egli ha soggiunto: però voi avete condannato il contatore, dovete aspettare di aver trovato un nuovo istromento.

Io prego l'onorevole Cencelli di ricordarsi bene di ciò che io ho detto quando si fece l'ultima discussione sopra il macinato.

Sebbene di questa materia io me ne intenda poco, però quelle cose che io ho dette le ricordo bene, esse sono chiare; io ho detto che credeva vi fossero strumenti molto vicini allo scopo che noi ci proponiamo, ma che l'esperienza non li aveva ancora confermati nella buona opinione che si aveva dei modelli presentati. Ho detto inoltre che non bisognava applicare questi strumenti tutti in un tempo, ma bensì poco per volta. In quei casi in cui non vi fosse possibilità di intendersi fra il mugnaio e l'agente del macinato, in allora si poteva cominciare dall'introdurre questi nuovi istromenti, vederne gli effetti e poi estenderli a poco a poco, e sono sempre stato riluttante all'idea di fare un cambiamento totale immediato, senza che prima l'esperienza mi vi inducesse. Sopra questo punto già sono impenitente, sarò sperimentale sempre, vale a dire non introdurrò mai, fino a che io ho in mano la cosa pubblica, le riforme, se non a poco a poco, e secondo che l'esperienza me le andrà dettando.

Ora mi si domanda: avete voi trovato questo istromento?

Ed io dirò che due modelli di questo istromento sono già in costruzione, cento misuratori di una forma e cento di un'altra; questi li avremo fra breve e cominceremo ad applicarli, ma se l'onorevole Cencelli vuol aspettare che si applichino a tutta Italia prima di estenderli a Roma contemporaneamente, tanto avrebbe giovato il rimandare l'esecuzione della nostra legge ad un tempo indeterminato.

Egli dice: voi andate a spendere dei milioni. Ma, Dio buono! i contatori nella provincia di Roma sono 831, e costano circa lire cinquanta, e l'applicazione loro costerà dalle 20 alle 30 lire. Dunque non si tratta di milioni, come vede dal conto brevemente fatto.

A questo proposito mi permetta l'onorevole Cencelli di rilevare una sua parola, perchè ve ne sono di quelle che non si debbono lasciar passare senza che siano chiarite.

Cosa ha inteso di dire, asserendo che pareva noi facessimo l'estensione di questa legge alla provincia di Roma nell'interesse dei fabbricanti dei contatori?

Io lo prego a chiarir bene che idea ha avuto, perchè su questo punto non ammetto che possano nascere sul conto del ministro e del Ministero delle finanze dei dubbi che rimangano nel vago. Noi non abbiamo niente a rimproverarci, onorevole Cencelli, e la mia coscienza in questa parte come in tutte le altre è proprio sicura e tranquilla. (*Interruzione dell'onorevole Ghinosi*)

Precisamente così, onorevole Ghinosi.

GHINOSI. Sono dello stesso parere anch'io.

MINISTRO PER LE FINANZE. Lo ringrazio, e mi aspettava questo da lei, perchè si può essere avversari politici...

GHINOSI. E stimarsi reciprocamente.

MINISTRO PER LE FINANZE... e rispettarsi.

Ora mi rimane l'ultima parte. L'onorevole Cencelli ha detto che non si ammette la macinazione promiscua se non che in pochi mulini, e laddove c'è un solo palmento non si sono fatti i contratti per la macinazione promiscua.

Io su questo non posso rispondergli al momento, e capirà che sopra un bilancio di tanti capitoli non era possibile prevedere e aver presunto tutto quanto mi sarebbe chiesto. Io quindi adesso non potrei dargli una risposta, ma mi farò sollecito di esaminare subito la cosa, e lo assicuro che tutto che sarà compatibile colla legge, col regolamento e col buon andamento della tassa stessa sarà fatto, perchè io desidero di facilitare quanto è più possibile l'introduzione di un sistema nuovo.

Quindi anche in sostanza io credo fermamente che questo non porterà nessuna perturbazione nella provincia romana, anzi porterà un alleggerimento di tassa. Tuttavia credo che il solo cambiamento necessiti sempre dei riguardi, delle considerazioni di equità per creare il meno possibile di vessazioni e portare la minor noia possibile ai contribuenti.

Dunque per questa parte, mentre io non posso dare all'onorevole Cencelli una categorica risposta sul numero dei mulini, posso però assumere l'impegno di guardar tosto la cosa, e di provvedere, qualora ne sia il caso, e si possa secondo la legge, secondo il regolamento e pel buon andamento della tassa.

CENCELLI. Pochissime parole in risposta all'onorevole ministro.

Quando io ho detto che l'applicazione dei contatori nella provincia romana era, a mio avviso, cosa non adatta, in vista della circostanza che si era ripromesso al Parlamento, che al contatore sarebbe stato sostituito un altro sistema meccanico, pesatore o misuratore che fosse, il quale accertasse precisamente ed esattamente la quantità della materia che si macinava, io diceva che, seguendo giusto l'i-

dea dell'onorevole ministro che, cioè, non si dovesse applicare tutto ad un tratto questo nuovo meccanismo a tutta Italia, vi era l'opportunità di fare questo esperimento e questa prova precisamente nella provincia romana, ed a tale effetto la continuazione di qualche mese o di qualche anno più o meno del sistema vecchio, finchè si fosse potuto applicare il sistema nuovo dei pesatori o misuratori, non avrebbe fatto alcun danno.

Si poteva dunque fare l'esperimento nella provincia romana anzichè applicare un pesatore qua, un misuratore là soltanto nei mulini dove, come diceva l'onorevole ministro, non si può conoscere la quota imponibile del mugnaio.

Nella provincia romana, ora precisamente che, come accennava l'onorevole ministro di finanza, ha già pronti 200 pesatori meccanici per attivarsi, senza punto alterare e turbare le popolazioni nei sistemi che oggi avevano e di cui fruivano tranquillamente, si poteva gradatamente fare l'applicazione del nuovo strumento e, se riusciva bene, da 200 mulini si estendeva ad 800 e si compiva l'applicazione con piena soddisfazione e tranquillità di tutti.

Che poi io abbia detto che l'applicazione dei contatori era l'effetto di voler favorire diversi fabbricatori di questi ordigni, questo non è esatto. Io non ho detto altro se non che facendo quest'applicazione di contatori oggi nella provincia romana, mentre forse fra due o tre mesi possono essere distrutti per sostituirvi altri sistemi, poteva far supporre che non fosse se non che un atto di favore per fare smerciare i contatori che già stavano nei magazzini dello Stato, oppure farne fabbricare degli altri.

Dopo ciò è evidente che non ho fatto altro che una semplice supposizione, a cui non annetto nessuna importanza, e assolutamente non intendo con questo di aver lanciata alcuna parola di offesa all'onorevole ministro.

Quanto all'altra domanda che io aveva rivolta all'onorevole ministro delle finanze per sapere quale fosse la ragione per cui nella provincia di Roma dal 1° gennaio 1875 in poi si determinavano pochissimi mulini nei quali si potesse fare la macinazione del granturco, alla quale domanda il ministro ha risposto di non potere pel momento darmi una risposta categorica; io mi accontento delle sue dichiarazioni per il momento, pregandolo a prendere tutte le informazioni che possano essere necessarie, certo come sono che nella sua lealtà e buon volere saprà fare quanto è possibile perchè non sia disturbato il sistema delle nostre popolazioni, e perchè quando sia compatibile colla legge e col regolamento possa il contadino, per sostentare la povera sua famiglia, macinare il poco formentone che pos-

siede nel proprio comune, sia che questo abbia il mulino destinato a macinazione promiscua, sia che ne abbia di quelli dove sono più palmenti. La legge è chiara e dovunque si deve poter macinare il granturco.

SORRENTINO. È a solo titolo di curiosità che io rivolgo una domanda all'onorevole ministro delle finanze.

Quando fu discussa l'ultima famosissima legge del macinato, di cui vedremo a giorni gli effetti, io aveva proposto che si fosse estesa la tassa anche al riso.

L'onorevole Minghetti prese formale impegno di riferire alla Camera i risultati dei suoi studi, ed io sono curioso veramente di sapere qual'è questo risultato.

So che si sono fatte le ricerche, e ringrazio il ministro di averle fatte, ma quali siano le cifre che ha potuto avere dalle indagini fatte io non le conosco e desidererei di saperle.

Se mi vuol dare una risposta, io mi riservo di dire poi qualche cosa nel merito del nuovo regolamento sulla tassa del macinato.

MINISTRO PER LE FINANZE. Continui pure.

SORRENTINO. Io tengo a rilevare una cosa riguardo all'applicazione dei diversi congegni meccanici. L'onorevole ministro ha risposto all'onorevole Cencelli che non è ancora sicuro di questi nuovi mezzi meccanici. Ora, io dico, sono già quattro anni dacchè si parla di questi nuovi congegni. Commissioni sopra Commissioni, prove e controprove, esperimenti sopra esperimenti in tutti i sensi. Intanto pare che siano falliti tutti cotesti esperimenti. Si volle dalla Camera una nuova legge colla quale fra tante cose enormi si aggiunse questa di accordare al Ministero la facoltà di applicare questi ignoti congegni e per di più un premio per l'inventore. Ora, dopo tutto questo, dopo che c'è una legge già fatta, non si sa ancora quello che si ha da fare. Ma, signor ministro, se voi stesso credete che ciò sia una cosa inutile, dichiaratelo per sempre, e siamo in pace.

Passo a cosa più grave. Si è formato nel settembre ultimo un regolamento. Questo regolamento io l'ho avuto sott'occhi un'ora fa. Sarà stata mia colpa di non avermelo procurato prima; certo è che, nello scorrerlo di volo, ho dovuto fermarmi sopra tre punti cardinalissimi. La prima cosa è la Commissione dei periti. Col suddetto regolamento si è stabilito a quattro, cinque, e, in qualche provincia, a sei il numero dei periti che devono giudicare di tutte le questioni del macinato. Nello stesso regolamento si è detto ancora che codesti quattro periti siano quelli che decidano di tutte le questioni. Si è andato anche un poco più al di là, e si è detto che ogni perito

prenda un compartimento della provincia, e tratti tutte le questioni che sorgono in esso. Siccome questi periti non sono pagati direttamente dal Governo, ma ricevono il compenso per la perizia che fanno, il risultato di tutto ciò è bello e visto. L'ingordigia di guadagnare fa desiderare molte perizie, e da ciò viene l'esagerazione nelle quote. Così si è visto lo scandalo che una quota riconosciuta per lo addietro in due, tre, quattro giudizi peritali, ordinati dal tribunale per due centesimi, quest'anno si è osato portarla a quattro, quattro e mezzo, cinque; in altri termini, si è voluto rendere assolutamente impossibile l'esercizio del mulino per fare le perizie. Per quanto io mi sappia, in molti punti ci sarà la chiusura dei mulini su larga scala, ed alcuni altri già sono stati chiusi.

Questo è uno dei punti su cui io richiamo sul serio l'attenzione del Ministero, perchè credo che ciò che si pratica non solo sia un'ingiustizia, ma che provochi un malcontento profondo, che sarà poi difficile di quietare.

C'è un secondo punto nel regolamento che è tanto grave, che non si può accettarlo sul serio e diviene ridicolo.

L'articolo 182 di questo regolamento dice:

« Intorno ai mulini e sino a distanza di 25 metri è stabilita una zona esterna di sorveglianza, la quale può essere estesa o ristretta secondo che lo esigono le condizioni locali. La zona di sorveglianza è determinata dall'ingegnere provinciale del macinato, ed è approvata e resa pubblica dal prefetto col mezzo del sindaco. In caso di contestazione, decide il Ministero delle finanze. »

Effetto di questo articolo è l'articolo 183: « Entro la zona di vigilanza è vietato depositare cereali o farine che non siano coperte da bolletta di pagamento della tassa o da bolletta di deposito. »

Domando io con che giustizia si può mettere nella zona di sorveglianza una mia casa, solo perchè a fianco di essa è piaciuto ad un altro stabilirvi un mulino! Questo è qualche cosa di mostruoso, che io non saprei come si possa giustificare. Io che non ho niente di comune col mulino, che per mia disgrazia ho un mugaio accanto alla mia casa, dovrò soffrirne per comodo altrui e non potrò introdurre nella mia casa farine od altra cosa soggetta a tassa di macinato senza procurarmi la bolletta, ed avrò inoltre la molestia di lasciarvi entrare i doganieri che vengano a rovistarla? Ma qui è proprio violato fundamentalmente il principio della libertà e della inviolabilità del domicilio. Che ha che fare un estraneo cogli obblighi del mugaio?

Dunque, tutto questo mi pare che non sia autorizzato dalla legge, anzi che sia proprio contradd-

detto da un articolo lucido dello Statuto chiaro e preciso.

Mi resta una terza osservazione, ed è questa, che quei mugnai i quali volessero lavorare di notte sono obbligati a pagare essi stessi la sorveglianza.

Anche questa mi pare grossa.

Io ho voluto accennare solo questi pochi punti, per dimostrare come il regolamento si allontana dallo spirito della legge, la quale, del resto, non è già di per sè troppo benigna, nè umana.

Insisto specialmente sulla prima parte che riguarda i periti, i quali io non so perchè debbano essere quattro. Avrebbero potuto essere di più; e poi non so perchè nell'applicazione si sia arrivato all'esorbitanza di raddoppiare le quote.

Il secondo appunto che ho fatto è pure gravissimo. Ma, Dio buono! a questo modo ogni mulino diventa un lazzaretto in caso di peste.

Aspetto ora le dichiarazioni dell'onorevole ministro.

MINISTRO PER LE FINANZE. Prima di tutto dirò che, contenendo il discorso dell'onorevole preopinante molte domande, ad alcune mi propongo di rispondere io, alle altre pregherò di farlo il mio segretario generale.

Ella ha detto che la legge va in attività il 1° ottobre...

SORRENTINO. Non l'ho detto; ha sbagliato.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'ho notato. La legge è in piena esecuzione.

SORRENTINO. Lo so che è in piena esecuzione.

MINISTRO PER LE FINANZE. È in piena esecuzione, e posso dirle che l'ottobre e il novembre di quest'anno hanno reso da 7 a 800,000 lire ciascuno.

SORRENTINO. Questa non è una buona ragione. (*Si ride a sinistra*)

MINISTRO PER LE FINANZE. È bene sapere che c'è almeno un lato utile nella questione. So anch'io che la tassa sul macinato ha degli inconvenienti, ma una volta che c'è, bisogna trarne il maggiore profitto conciliabile colla legge. (*Susurro a sinistra*) Ora io credo che il provento dell'anno attuale, non solo giungerà alle previsioni di 67 milioni, ma oltrepasserà i 68. È bene che si sappia.

Quanto agli istrumenti, l'onorevole Sorrentino dice, una delle due: o vi persuadono, e metteteli in tutta l'Italia, o non vi persuadono, e non se ne parli più una buona volta.

Ma mi perdoni, nelle cose scientifiche non si procede così. Se si fosse andati col suo sistema, non si avrebbero le strade ferrate, le locomotive, e tutte le macchine che oggi fanno tanta parte dell'industria. In queste cose si presenta un modello, si prova, questo modello ha delle imperfezioni, ma non per

questo lo si abbandona, lo si perfeziona, si ritenta sotto un'altra forma. Ora noi ne abbiamo due, dei quali abbiamo commessi 100 esemplari dell'uno e dell'altro. Ciò prova che siamo persuasi possano avere buon effetto. Li proveremo; ma se non riuscissero, io non abbandonerò affatto l'idea; anzi dirò: adesso è il momento di vedere quali sono i difetti, di studiare con tenacità e perseveranza fino a che sia risoluto il problema, perchè oggi, in faccia alla scienza meccanica, non so più cosa ci sia di impossibile.

Il terzo punto che egli mi ha chiesto è quello relativo alle indagini sulla produzione del riso. Non ho dimenticato la sua domanda.

Io ho fatto per duplice via le indagini, le quali desidero di correggere e completare colla parte della esportazione, e non passerà molto tempo che presenterò alla Camera una relazione speciale che è quasi al suo termine.

Quanto al regolamento, siccome io non saprei rispondervi meglio di quello che può farlo il mio segretario generale, l'onorevole Casalini, così prego l'onorevole presidente a volergli concedere la facoltà di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Casalini ha facoltà di parlare.

CASALINI. L'onorevole Sorrentino mi pare abbia chiesto schiarimenti sopra quattro punti, cioè: l'elenco dei periti, la revisione fatta delle quote e specialmente in certe località, le zone di vigilanza intorno ai mulini e il far pagare ai mugnai il sopraddo della mercede per la lavorazione notturna.

Quanto all'elenco dei periti, ha censurato due cose: il numero ristretto, e la distribuzione per zone.

Per ciò che riguarda la distribuzione per zone, non me l'aspettava, perchè egli ha preso parte alle discussioni della legge e sa che fu quello il concetto cardinale con cui si riformava la procedura delle perizie, affinchè il criterio dei giudizi peritali fosse uniforme e fosse mantenuta la perequazione.

Io ho qui il testo unico della legge che è conforme al testo votato dal Parlamento, dove è detto:

« In caso negativo, invita il perito della zona in cui è compreso il mulino a procedere alla determinazione della quota. »

Questa è legge, non è regolamento. Quanto al numero dei periti fu dalla legge lasciato al regolamento di determinarlo. Il criterio col quale il numero si determinò fu la quantità dei mulini, l'estensione della provincia, il numero delle quote rifiutate ordinariamente da quei mulini; e questo numero di periti si mantenne fra i sei e i quattro, secondo,

ripeto, il numero maggiore o minore dei mulini, maggiore o minore delle quote rifiutate.

Anzi l'amministrazione voleva scendere sino a tre, e fu il Consiglio di Stato che disse doversi rimanere ai quattro; perchè l'amministrazione aveva sempre il concetto che il numero dei periti fosse il minore possibile, fino al punto che potessero rispondere al loro mandato, onde mantenere precisamente l'uniformità dei criteri.

Avevamo per noi l'esperienza di parecchi anni e sapevamo quante sono le perizie da fare in una provincia, quante da farsi in un'altra, quanti siano i periti necessari a farle.

Se il bisogno lo richiedesse si potrebbe con decreto ulteriore ritoccare il quadro e fare in modo che avesse a rispondere ai bisogni d'ogni provincia.

Revisione quote.

Mi aspettavo tanto che venisse o direttamente o indirettamente accennata cotesta questione, che ho qui tutti gli elementi relativi alla revisione delle quote a cui ha voluto accennare l'onorevole Sorrentino.

Sa la Camera, perchè ne fu già parlato nella discussione avvenuta nella Sessione precedente, che nella provincia di Napoli, in seguito all'impossibilità oramai riconosciuta di potersi mettere d'accordo sulla determinazione delle quote mediante perizie, sa, dico, la Camera che l'amministrazione credette di ricorrere al rimedio unico che nella condizione di cose qual era allora, colla legge del 1868 le era concesso, cioè di appaltare alcuni mulini.

Infatti, sul finire dell'anno scorso, verso la fine di novembre, quando scadeva l'epoca della revisione ordinaria delle quote, furono fatte le intimazioni; furono transatte le quote con tutti i mulini che si prestarono a ragionevoli transazioni, e quelli che non vollero assolutamente scendere a transazioni furono effettivamente appaltati.

Ecco il risultato ottenuto. Io ho qui la liquidazione a tutto novembre. In dieci mesi del 1873 la provincia di Napoli pagò lire 1,246,204: nei dieci mesi corrispondenti sotto il regime dell'appalto o delle quote transatte pagò lire 2,132,722, quasi il doppio, cioè 886,518 lire di aumento.

Nell'ultimo mese andremo al milione, perchè l'aumento ordinario è di 30,000 lire alla quindicina.

Però nello scorso anno l'amministrazione non credette opportuno di estendere la revisione a tutta la provincia: si limitò ai mulini a vapore e ad acqua in città, ad alcuni mulini a vapore nel suburbio, in tutto quel lungo abitato che forma, per così dire, la continuazione di Napoli, ai mulini ad acqua del Sarnio. L'amministrazione credeva che nella difficile

campagna in cui si metteva non fosse opportuno di estendere la sua azione sopra tutti, ma di limitarla soltanto ai mulini di Napoli e di San Giovanni a Teduccio, ai mulini del Sarnio. E furono quelli che unicamente diedero i risultati da me dianzi esposti.

A Graguano avvi un gruppo importante di mulini distribuiti sopra due torrenti che scendono verso Castellammare. Questi mulini macinano la semola per la fabbricazione delle paste. Nel 1872 anche quei mulini furono in contestazione di quote coll'amministrazione. Però furono transatte. E mi piace dichiarare che fu l'onorevole Sorrentino (voglio rendere giustizia a tutti) che interpose l'opera sua per giungere a una transazione, per la quale furono concordate delle quote che poco su poco già corrispondevano alla metà della tassa o a qualche cosa meno.

Nello scorso anno, come dissi, l'amministrazione credette prudente di non prendersi troppe brighe, e di lasciare in disparte quel gruppo di mulini.

Ma nella revisione di quest'anno avrebbe creduto di mancare al suo dovere se avesse tollerato che un gruppo importante di mulini, i quali dispongono di forza considerevole, potessero continuare a pagare metà tassa, mentre che a pochi chilometri di distanza un altro gruppo di molini pagava la tassa intera.

La questione della revisione non è solo questione fiscale, ma è questione di giustizia, poichè l'amministrazione non deve permettere che in nessun modo venga turbata la concorrenza.

L'amministrazione si trovava quindi nella necessità di fare la revisione, ma non avendola fatta nel 1873, si trovò necessario di fare nel 1874 un aumento tanto maggiore.

Le quote del 1872 erano queste: 2 25, 2 25, 2 25, ecc.; 1 90, 1 80, e giù giù fino ad un centesimo.

Le quote di quest'anno sono: 4, 4, 4, ecc.; 3 75, 3 75...; 3 50, 3 50, ecc. si arriva ad 1 50. Ecco la tassazione per questo anno.

Però se la Camera vuole avere un criterio in questo soggetto, io dirò semplicemente che un molino, dietro una visita dei nostri ingegneri, fu trovato che macinava due chilogrammi e mezzo ogni cento giri, che corrisponde a 5 centesimi, gli fu notificata una quota di centesimi 3 75; un altro macinava due chilogrammi, quindi la quota sarebbe di 4 centesimi; un'altra volta macinava due chilogrammi e mezzo, quindi la quota sarebbe di 5 centesimi, gli fu notificata la quota di 4 centesimi; un altro macinava due chilogrammi e mezzo; un'altra volta due ed un quarto, la quota doveva quindi essere di 4 50,

fu notificata in 4 centesimi; un altro mulino macinava 2 50, 2 25, quota corrispondente 5 e 4 50, quota intimata 3 75; un altro macinava 2 25, 2 30, quota corrispondente 4 50 e 4 60, quota notificata 3 75, e via di questo passo.

La ragione principale della differenza tra le quote intimate nel 1872 e le quote intimate nel 1874 consiste in ciò, che i proprietari dei mulini hanno cercato di utilizzare quanto più era possibile la forza motrice. In ciò hanno fatto benissimo, hanno esercitato un loro diritto. Invece di distribuire l'acqua sopra più motori, hanno cercato di concentrarla, d'usarla con parsimonia, e quindi hanno ottenuto di potere usare delle bocche di flusso di una capacità maggiore, e quindi d'una forza maggiore.

Quindi, come s'è visto dai pochi esempi che ho citati, e come si vedrebbe da tutti gli altri che potrei addurre se si volesse, le quote intimate sono inferiori alla produttività dei mulini. Queste quote sono determinate da coefficienti di rendimento inferiore all'effettivo coefficiente trovato col freno, come il coefficiente di rendimento è inferiore al coefficiente ammesso pochi giorni sono dal Comitato di Napoli per un mulino che lavori a semola. L'amministrazione è tanto sicura di quello che ha fatto che ha rinunciato a giovare dei mezzi straordinari concessi dalla nuova legge, ed ha dichiarato d'attenersi alle perizie del Comitato di Napoli.

Terza questione: zone di vigilanza.

Qui l'amministrazione si trova in una posizione imbarazzata. Ogni volta che difende il sistema attuale, gli oppositori vogliono spingerla verso il sistema romano; ogni volta che fa un piccolo passo verso questo sistema, la combattono vivamente. Quando fu discussa la nuova legge, l'onorevole Sorrentino aveva proposto di applicare semplicemente il sistema romano. Altro che zone di vigilanza allora! Che cosa fece l'amministrazione? Essa disse: datemi almeno la facoltà che hanno i comuni per riscuotere il dazio sulle farine di consumo, facoltà che noi non abbiamo.

Ma era una posizione davvero assurda che toccava al ridicolo vedere un mulino in cui, per riscuotere il dazio-consumo per conto del comune, la guardia del comune era armata sino ai denti in modo da poter combattere la frode, e lo Stato che deve riscuotere il macinato nello stesso mulino non poteva far nulla, doveva stare lì e non prendere nessuna precauzione.

Così abbiamo fatto con questo regolamento, cioè si sono prese puramente e semplicemente le medesime misure che sono adottate per il dazio consumo.

Ma crede l'onorevole Sorrentino che si potesse

efficacemente difendere la introduzione fraudolenta in un mulino di grano se non si ha anche la facoltà di vedere attorno; crede egli che sia eccessivo dire: noi vogliamo per una zona di 25 metri vedere attorno al mulino, che non vi si tenga grano senza la relativa bolletta? Altrimenti chi vuole fare il contrabbando andrà a mettere un sacco di grano sulla porta stessa del mulino, aspetterà che la guardia volga le spalle o gli occhi per introdurlo e la guardia dovrà star lì dinanzi al sacco senza potere far nulla, assolutamente nulla?

Così abbiamo creduto che non fosse nulla di eccessivo di far quello che si fa alle porte di ogni comune chiuso, di far cioè, che attorno 25 metri dal mulino non si potesse accumulare o depositare grano, o farina, senza bolletta.

Mi pare questa misura tanto moderata che parrebbe non valesse neppure la pena di occuparsene, e impugnarla.

Finalmente l'onorevole Sorrentino ha rimarcato un altro articolo col quale è accollato all' esercente del mulino il soprasoldo o complemento di mercede che si dà alla guardia di notte. Ora, anche in ciò non pare che l'amministrazione abbia ecceduto, dal momento che in alcuni casi si vuole applicare l'esazione diretta.

L'onorevole Sorrentino voleva il sistema romano, ma il sistema romano egli sa bene che impedisce la macinazione di notte, tranne i casi in cui ne sia dato il permesso.

Queste disposizioni sono le più innocenti e le più necessarie tolte dal sistema romano, bisogna che di notte si chiuda il mulino; ed abbiamo voluto rendere questa misura il meno vessatoria possibile collo stabilire che se l'esercente chiede di macinare di notte, gli sia permesso, ma ciò essendo nel suo interesse, paghi esso il soprappiù di mercede che si deve dare alla guardia per vigilare di notte.

Ora la Camera capisce bene che la guardia che deve passare la notte nel mulino deve essere pagata di più che di giorno, quindi l'esercente che trova di suo interesse il macinare la notte è giusto che paghi egli la guardia.

Anche questa mi pare una misura che non abbia nulla di eccessivo.

SORRENTINO. Debbo rispondere alcune cose all'onorevole Casalini.

Comincio prima dal dichiarare che io non ho mai propugnato il sistema romano come vorrebbe far credere l'onorevole Casalini.

CASALINI. Vi è la sua controproposta.

SORRENTINO. La mia controproposta non è il sistema romano; se io sono stato sventurato di non aver potuto far intendere all'onorevole Casalini il

mio concetto, non vuol dire che io sostenga il sistema romano.

Fra la mia proposta ed il sistema romano c'è una differenza grande.

Egli dice che la legge stabilisce le zone; ma intendiamoci bene. La legge vuole che ci sia un ingegnere il quale conosca una zona di mulini, che sappia metterli in rapporto fra essi, ma non vuole che si renda lui padrone ed arbitro della sorte dei mugnai. Ora ciò accade quando i periti sono quattro, e quattro i compartimenti. Ciascuno di essi nel comitato fa da relatore per gli affari del suo compartimento, ed è naturale che nessuno si opponga a ciò che dice sia per cortesia, sia perchè ignora i fatti.

Ecco le conseguenze che nascono dal numero ristretto, ed è da questo punto di vista che ho fatto le mie osservazioni, cioè ho detto che voi, restringendo a soli quattro gl'ingegneri e dividendo per quattro le zone, rendete arbitro un solo della sorte dei mulini.

L'onorevole Casalini ha voluto entrare in molti particolari parlando di mulini a vapore e di mulini ad acqua, ed ha citato i mulini di Gragnano, ed ha detto che non si era mai fatta revisione di quota, ma si era cercato alla meglio di fare l'interesse dei contribuenti ed ancora quello delle finanze. Io lo ringrazio della testimonianza che ha voluto fare a me. Ma mi deve consentire l'onorevole Casalini, e se fosse qui l'onorevole Perazzi potrebbe farne testimonianza, che ogni anno c'è stato un aumento sopra le quote di Gragnano.

In quanto poi a quei tali risultati che ha narrato l'onorevole Casalini, non ho negato che le quote sono state raddoppiate.

Ora, da quale criterio è stato mosso l'ufficio tecnico del macinato? Non si sa. Forse questo risulterà dalla polizia segreta del macinato, ma io non voglio entrarci. Io debbo stare ai giudizi autorevoli ed ai fatti. I giudizi autorevoli risultano non da una prima perizia, non da due, ma da tre ed anche quattro.

Ora, quando periti diversi nominati dal tribunale coll'assistenza degli ingegneri del macinato, sopra uno stesso mulino, hanno una prima volta stabilita una quota, ed una seconda, ed una terza volta ne hanno stabilita un'altra poco diversa, come può venire in mente agli ingegneri del macinato di chiederne una doppia ed anche tripla? O sarà più autorevole il giudizio di un agente del macinato formato con interesse di parte ed al buio, a quello dato solennemente da cospicui ingegneri e per mandato dell'autorità giudiziaria? Lasciate queste misteriose indagini.

Sperequazione! Io ho raccolto la parola sperequazione dell'onorevole Casalini. Egli crede essere stato necessario raddoppiare le quote perchè ci sono sperequazioni di mulini tra un gruppo e l'altro. Se questo si è verificato nel passato si verificherà ancora nell'avvenire nonostante i quadri dell'onorevole Casalini. Ma però io starò attento e tornerò con questa questione della sperequazione dinanzi alla Camera per dimostrare come nel raddoppiare le quote non si è avuto punto in vista di togliere la sperequazione. Le sperequazioni pur troppo esistono e fino nello stesso gruppo di mulini, cioè nelle quote assegnate a quel medesimo gruppo. Questa è questione di fatto di cui adesso la Camera non può essere giudice ed io la tralascio, ma però raccolgo il dato.

Alla mia osservazione sulle zone, l'onorevole Casalini ha voluto contrapporne un'altra per giustificare qualche cosa che è proprio impossibile a giustificarsi. Egli ha detto che nel sistema romano c'è la zona di vigilanza.

Io non so se ci sia; non c'entro; ma, ci sia o non ci sia, questo non vuol dir niente. Chi vi ha autorizzato, domando io, onorevole Casalini, a mettere questa zona di vigilanza dinanzi alle porte dei cittadini? In virtù di qual legge? Finchè si tratta di fare la vigilanza al mulino io lo capisco; ma quando si va a violentare il domicilio dei liberi cittadini, diventa una mostruosità ed una enormezza.

Un proprietario che raccoglie i prodotti dei suoi fondi e che deve introdurli in casa, per custodirli deve venire da voi a chiedere il permesso perchè si lasci passare il grano, il granone e la segala, insomma tutto ciò che è soggetto alla tassa di macinazione?

Io non so come da quella legge abbia potuto attingere tutta questa facoltà l'onorevole Casalini, stabilendo la zona di sorveglianza in 25 metri colla facoltà di estenderla e di restringerla.

In quanto poi al pagamento di una ricompensa all'agente finanziario quando si voglia macinare di notte, dice l'onorevole Casalini: ma voi avete il comodo di macinare, dunque pagate. Ma io vi dico: voi, o signori, avete il comodo di esigere la tassa, pagate voi; non dovete impedire a me di macinare di notte; mi fate perdere la metà delle ventiquattro ore di una giornata. O volete obbligarmi a pagare una nuova tassa? Quando si vuole imporre questa tassa, si deve farlo con una legge.

Fatte queste osservazioni, propongo alla Camera il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il ministro delle finanze a rivedere il regolamento del 13 settembre 1874 per la esecuzione della legge sulla macinazione dei cereali,

affine di eliminare quelle disposizioni che non siano conformi alla legge medesima. »

MINISTRO PER LE FINANZE. L'onorevole Sorrentino comprende che questa è una questione nella quale io intendo di entrare più largamente.

SORRENTINO. Accenni.

MINISTRO PER LE FINANZE. Adesso? Mi scusi, ma a me sembra che sia tardi.

SORRENTINO. Cosa c'è mai a dire?

MINISTRO PER LE FINANZE. Moltissime cose.

SORRENTINO. C'è o non c'è una contraddizione di legge?

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non credo affatto che vi sia contraddizione, ma desidero di entrare più pacatamente nella questione.

SORRENTINO. Non siamo che alle 5 1/2; ieri siamo andati fino alle 7.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io credo prima di tutto che una mozione di simil genere debba essere rinviata anche alla Commissione stessa del bilancio.

SORRENTINO. Cosa ha a che fare la Commissione del bilancio?

MINISTRO PER LE FINANZE. La Commissione deve esprimere il suo avviso.

SORRENTINO. Allora citi un articolo 2 del regolamento, ma entriamoci a fondo in questa questione, io non vi ho nessuna difficoltà.

La difficoltà, dirò io qual è. È che il telegrafo non è pronto.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non c'è nessun telegrafo pronto o non pronto.

PRESIDENTE. Non s'interrompano, e proseguiamo colla serietà che non deve mai scomparire nelle nostre discussioni.

Ha la parola l'onorevole relatore.

MINISTRO PER LE FINANZE. Permetta. Io comincio dal domandare, quali sono gli articoli del regolamento cui l'onorevole Sorrentino accennava?

SORRENTINO. Il più flagrante è il 182 poi vi è il 183, e poi ce ne sono tanti...

MINISTRO PER LE FINANZE. Favorisca di dirli, perchè tante cose in genere non hanno significato.

SORRENTINO. Io non faccio questione di un articolo, io dico confrontiamoli colla legge, vediamo se bene o male voi avete applicata la legge. Per ora non cito gli articoli, ma se ve ne sono, la Commissione se ne occuperà.

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando perdono. Io dico: il regolamento qual è, è stato promulgato con decreto reale, questo regolamento, esaminato anche dal Consiglio di Stato come conviene, non contiene a mio avviso nessuna disposizione che sia contraria alla legge.

Io dunque dico: poichè l'onorevole Sorrentino

propone un ordine del giorno, nel quale è dichiarato che sieno eliminate quelle disposizioni che non sono conformi alla legge medesima, a me pare di poter giustamente chiedergli quali sono queste disposizioni, affinchè le discutiamo...

SORRENTINO. Ne ho parlato finora.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ella mi ha citati gli articoli 182 e 183, e poi ha detto: e tanti altri. Ora io rispondo: fermiamoci, se vuole, sugli articoli 182 e 183.

SORRENTINO. Fermiamoci pure su questi articoli.

MINISTRO PER LE FINANZE. Sia pure. Lascio la parola intanto all'onorevole relatore.

MANTELLINI, relatore. La legge sul macinato, che fu votata l'anno scorso, portava due capitali disposizioni; con la prima delegava il potere esecutivo a riformare in unico testo le tre diverse leggi che si erano in più tempi emanate su questa tassa del macinato; colla seconda lo incaricava di fondere in un regolamento tutte le disposizioni regolamentari e di procedura che si riferivano a questa materia. L'uno e l'altro lavoro hanno impiegato moltissimo l'amministrazione, e non poco il Consiglio di Stato. Sul testo unico della legge non ho sentito sollevare obiezioni, e me ne compiaccio; quanto al regolamento si sollevano invece alcune difficoltà fino a ritenerlo per illegittimo.

Ora queste difficoltà di legittimità o non legittimità in che sede più opportuna potranno trovare la loro discussione? Qui avanti questa Camera o avanti i tribunali? Avanti la Commissione generale del bilancio o negli uffizi? Sono tutte questioni che io mi permetto di sottoporre all'onorevole Sorrentino per il primo, e poi alla Camera.

Pur troppo non questo, per fortuna, ma altri regolamenti sulla tassa del macinato formarono già subbietto di questioni state variamente risolutedai tribunali.

SORRENTINO. Domando la parola.

MANTELLINI, relatore. Questa prova non ebbe ancora il tempo di fare il suo esperimento del fuoco. Potrà anche essere che qualcheduno degli articoli inseriti in questo nuovo regolamento incontri la sorte medesima incontrata da qualche altro articolo di regolamento anteriore.

Ma per verità più che si studia, e più che si esamina, mi pare che le questioni si restringono a ben poco, dacchè si sono concentrati sull'articolo 182. Non mi è parso di sentirne sollevare sopra altri articoli. Or bene, in questo articolo 182 si prevede la costituzione di una zona esterna di sorveglianza di 25 metri, secondo le esigenze delle condizioni locali. Se non che la è questa una facoltà di cui l'amministrazione potrà servirsi e non servirsi, e in ra-

rissimi casi, come sono quelli della percezione diretta della tassa. Questa facoltà l'ha essa già usata? Io dubito che no. Quando l'avrà usata, bisognerà esaminare allora come lo avrà fatto; e se allora si susciterà una questione di legittimità od illegittimità del provvedimento, se la vedranno le autorità che se la debbono vedere: ci sono i tribunali apposta.

Il discutere avanti la Camera un regolamento deferito al potere esecutivo, posso sbagliarmi, ma mi pare che sarebbe un richiamare la Camera, corpo legislativo, a decidere questioni di spettanza dei tribunali. Sono le disposizioni che spettano naturalmente al potere esecutivo, come al medesimo sono state rimesse dalla legge; non le questioni sulla intelligenza e sull'applicazione di esse disposizioni.

Quindi io comincio dal sollevare una questione di attribuzioni. La Camera può far tutto; ma nel senso di dare al Ministero l'indirizzo che crede di dover dare nell'andamento dell'amministrazione; non decidere e men che mai con un ordine del giorno in materia tanto difficile come è questa, la portata di un articolo di regolamento. Quest'articolo 182 bisogna esaminarlo nel contesto con tutti gli altri articoli del regolamento, tanto antecedenti che susseguenti, e con la legge nel suo complesso. E quando si esami così, come può e deve essere esaminato, diventerà cosa agevole il persuadersi che quello che può cadere in discussione è il modo pratico con cui quella disposizione si troverà caso per caso ad essere applicata, più che il principio che la informa. Sarà questo modo pratico che potrà suscitare una questione che i tribunali definiranno; mentre il farne una questione astratta in questo momento, temo ci possa fuorviare; che ci possa esporre a manifestare proposizioni troppo assolute e però non esatte, concetti che forse ad un più maturo e pacato esame non corrisponderebbero alle intenzioni di quello stesso che li avesse enunciati.

Dopo che il potere esecutivo è stato messo come fu messo sull'avvertenza rapporto a queste speciali condizioni del regolamento, se esso troverà che sia il caso di riformare, riformerà; se di temperare la disposizione nell'applicarla, non mancherà di temperarla. Ma della legittimità sul modo d'intendere e d'applicare il regolamento, le questioni concrete, più della Camera sono, per mio avviso, di competenza dei tribunali. (*No! no! — Rumori a sinistra*)

SORRENTINO. Io non so perchè l'onorevole Mantellini ha voluto faticare a parlare per un tratto di tempo; io faccio una osservazione semplicissima. L'onorevole Mantellini è vicino all'onorevole Sella; una questione simile si è riprodotta 3 anni fa, e l'onorevole Sella l'ha accettata senza difficoltà.

MINISTRO PER LE FINANZE. Facciamola pure.

SORRENTINO. Un'altra interpellanza per un decreto simile fu fatta, senza che l'onorevole Sella eccepisse la competenza della Camera.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non la eccepisco.

SORRENTINO. L'onorevole Mantellini ha detto po' anzi che dubitava se fosse competenza dei tribunali o di qualche altra autorità. Io credo che c'era una competenza come consigliere di Stato, ma qui siamo nella Camera e non nel Consiglio di Stato. Io faccio una questione semplicissima. Non intendo di fare questioni di casi singoli.

I casi singoli li vedono i tribunali; ho detto che il complesso di questo regolamento essendo fuor della legge, il potere esecutivo ha esorbitato, è andato al di là, e perciò lo invito a portarsi al di qua, a mettersi dal lato della legge, nei cancelli della legge.

Con ciò non intendo nemmeno di fargli una censura; se accetta io sono contentissimo; se non accetta, vuol dire che egli vuol rimanere in questo sistema. E siccome si è fatto tante volte questioni dei regolamenti, cioè a dire si sono fatte replicatamente quistioni le quali provano come dai regolamenti si passa alle istruzioni e dalle istruzioni alle inchieste, per modo che questo movimento successivo non fa altro che alterare mano mano il concetto della legge.

Non una sola volta si è parlato di questo inconveniente, non una sola raccomandazione si è fatta per ciò. Io trovo un fatto recente, recentissimo che porta dei gravi danni: io credo mio dovere di rilevarlo, e prego il ministro di accettare le mie proposte. Non vuole accettarle? Allora la Camera decida.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non rifiuto mai nessuna questione, non intendo in nessuna guisa di eliminare o di evitare una discussione.

Quando l'onorevole Sorrentino ha proposto un ordine del giorno nel quale invitava il Governo di eliminare dal regolamento quelle disposizioni che non sono conformi alla legge...

SORRENTINO. Che voi non trovate conforme alla legge.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi permetta, mi lasci finire.

...alla legge, io ho dovuto chiedergli: quali sono queste disposizioni che voi non trovate conformi alla legge? Imperocchè io non posso ammettere in genere che esse siano non conformi alla legge senza preeisa indicazione.

Egli me ne ha indicata una, ed io sono disposto a dire alla Camera quali sono le ragioni per le quali credo che non si è punto abusato della facoltà attribuita al potere esecutivo.

Quando l'onorevole Sorrentino mi domanda di esaminare il regolamento, perchè egli ha dei dubbi, io lo comprendo; ma quando egli mi dice di esaminare il regolamento per eliminarvi quelle disposizioni che non sono conformi alla legge, egli è come se mi dicesse: cominciate dal confessare che voi siete usciti dalla legge e studiate il modo di ritornarvi.

Francamente confesso che, per lasciarmi invitare a fare questo, bisognerebbe che io fossi troppo ingenuo.

Io dunque ripeto, che sono pronto a discutere anche stasera, se così piace all'onorevole Sorrentino, sopra il suo tema; ma però è necessario sapere quali sono gli articoli cui egli allude.

Io sono pronto a discutere quegli articoli.

SORRENTINO. Domando la parola per una dichiarazione.

Se l'onorevole ministro vuole escludere, eliminare quelle parole che crede non fossero convenienti, le tolga, le escluda pure, purchè accetti la sostanza, vale a dire che questo regolamento sia riveduto dal Ministero. Io non tengo a far questioni unicamente collo scopo di far questioni, l'ho già dichiarato più volte in questa Camera. Se l'onorevole Minghetti accetta la sostanza che si riveda questo regolamento e si modifichi, si corregga là dove vi sia qualche cosa da rettificare, io non ho altro da domandare.

MICHELINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sella.

SELLA. Mi permettano di mettere un po' i punti sugli i.

Voci. Sì! sì!

SELLA. Se non si tratta che di dire amichevolmente al Ministero: fate il piacere di rivedere quel regolamento, e se c'è qualche rettificazione da fare, fatela; se non si tratta che di questo, e detto a questo modo, allora abbracciatevi anche, io non ci ho che dire. (*Si ride*)

Ma certe volte gli ordini del giorno hanno un'interpretazione che significa puramente e semplicemente un biasimo del regolamento che è stato promulgato, ed in questo caso la questione, me lo insegna l'onorevole Sorrentino, diventa grave.

Ora, o signori, in questa seconda ipotesi io mi permetto di fare un'osservazione. Mi concederà il mio amico Mantellini, posciachè io non so troppo quello che sia di competenza dei tribunali, di credere un po' che ogni cosa possa essere di competenza della Camera.

Voci. È naturale!

SELLA. Dirò un errore, ma egli che me ne ha perdonati tanti, mi perdoni anche questo.

L'onorevole Sorrentino mi ha fatto l'onore di citare dei casi in cui ho ammessa ed accettata questa competenza. Ma spieghiamoci. Nel caso indicato dall'onorevole Sorrentino si annunciava un'interpellanza al ministro delle finanze, due o tre giorni prima, sopra il tale e tal altro articolo, e ogni deputato se ne poteva informare esattamente.

Ora, io non esito a dichiarare che non mi credo obbligato di leggere proprio tutti i regolamenti in guisa da saperne ogni e singolo articolo; io debbo confessare per il primo, e forse non sarò il solo che in questo momento non conosce gli articoli sopra cui mi chiamate a votare.

In questo caso dovete dar tempo ai singoli deputati di esaminarli e ponderarli; io per mala fortuna sarò il meno al corrente di tutti in questa faccenda del macinato (*Ilarità*), ma non so che cosa l'onorevole Sorrentino mi vorrebbe far votare votando adesso.

Quindi non sono osservate le cautele che prescrive il nostro regolamento, se si vuole considerare la questione come interpellanza. Non sono osservate le precauzioni pure prescritte dal regolamento per le proposte relative alle leggi che si discutono. Sopra di esse vuoi sentire la Commissione incaricata di difendere la legge in discussione. Io non so se la Commissione del bilancio si trovi nella condizione in cui è ogni altra Commissione: ma in tutti i casi io dico: lasciateci tempo di guardarci attorno; vi potrà essere sui nostri scanni qualcuno che conosca fin d'ora la questione, ma io dichiaro che non la conosco abbastanza per votare. Per conseguenza mi sia permesso di osservare che qui io non so se si tratti che l'onorevole ministro delle finanze ammetta senz'altro...

MINISTRO PER LE FINANZE. Io rispondo subito.

SELLA... ed il proponente desideri senza altro significato che il ministro esamini.

SORRENTINO. Questa è la mia intenzione.

SELLA. Allora devo fare le mie scuse se ho fatto perdere tempo alla Camera. Se si tratta di innocuo e non contrastato desiderio, allora non occorre un voto della Camera; intendetevela fra voi; ma, se chiamate i deputati a votare, allora io confesso pel primo che non saprei quello che voto; ed in questo caso dovrei domandare che si votasse nella seduta prossima.

PRESIDENTE. L'onorevole Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Io non sono di così facile accontentatura come i due ultimi preopinanti. Io dico che bisogna porre in votazione l'ordine del giorno che è stato proposto dagli onorevoli Sorrentino e Della Rocca, ed approvarlo.

È tempo oramai di porre un limite a questi regolamenti, a queste circolari che violano il testo delle leggi.

Quando le leggi sono emanate dai poteri legislativi non vi ha nessuno che possa interpretarle in modo generale, ma solamente lo possono nei casi concreti i magistrati. (Bene! *a sinistra*)

Pur troppo avvi un andazzo, mercè il quale i ministri disfanno sovente le leggi che sono sancite dal Parlamento.

Questo accade soprattutto alle leggi d'imposta, alle quali gli agenti danno quasi sempre un'interpretazione favorevole alla finanza, mai ai contribuenti, i quali per non fare le spese di lite pagano di più di quello che dovrebbero pagare. (Benissimo! *a sinistra*)

Questi inconvenienti non accadono in quei paesi in cui la libertà ha poste più profonde radici che in Italia, non accade, per esempio, in Inghilterra.

Fatta una legge, nè il Governo, nè i suoi agenti, nè altri hanno diritto di restringerla od allargarla. Spetta ai soli magistrati applicarla ai singoli casi e richiamare al dovere coloro che le danno erronea interpretazione.

Noi che siamo nuovi al vivere libero, impiantiamo in Italia questa salutare giurisprudenza, e cessino una volta le illegali, arbitrarie interpretazioni. Noi legislatori insegniamo alle popolazioni a non obbedire ad esse, come pur troppo fanno, perchè non hanno ancora l'abitudine della libertà; non l'apprezzano abbastanza.

Ma se spetta ai soli magistrati applicare la legge quando avvi discrepanza circa tale applicazione fra due o più litiganti, spetta al Parlamento tenere in freno i ministri, quando danno alla legge una generale erronea interpretazione, anzi un'interpretazione qualunque.

I due uffici sono affatto diversi. I magistrati, come è detto, applicano la legge ai singoli casi. Noi diciamo ai ministri: voi trasmodate; la fate da legislatori, mentre non avete che una terza parte del potere legislativo. Questa è cosa che passa tra noi ed il Ministero e non riguarda i litiganti. Spetta al Parlamento sorvegliare, dirigere il potere esecutivo.

In questo senso approvo l'ordine del giorno che è stato proposto, pel suo regolamento sul macinato dello scorso mese di settembre, il quale viola la legge sullo stesso argomento.

Spero che, ove l'ordine del giorno abbia la sanzione della Camera, il Ministero ne farà il suo pro in questo caso ed in altri simili.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io accetto pienamente la teorica dell'onorevole Michellini; la Camera è perfettamente nel suo diritto, a mio avviso, se, trovando

un regolamento che essa crede violatore d'una legge, ne fa censura al ministro, e lo invita a rientrare nella legge. Non ho nulla a dire su questa teorica. Io aveva chiesto appunto, per ben determinare la questione, quali erano gli articoli. L'onorevole Sorrentino me li ha detti, ed io ho dichiarato che son pronto immediatamente a giustificare gli articoli medesimi, ed a sottoporre al giudizio della Camera se essi siano o no conformi alla legge. Io credo che sono conformi alla legge, e ne dirò le ragioni.

Io aspetto le dichiarazioni dell'onorevole Sorrentino, dopo di che ridomanderò la parola per dire queste ragioni.

PLUTINO AGOSTINO. Mi permettano gli onorevoli colleghi di fare una dichiarazione di fatto, la quale credo che persuaderà l'onorevole ministro delle finanze, l'onorevole Sella, ed anche l'onorevole Casalini che l'articolo 182, del quale ci occupiamo, non è assolutamente applicabile a Gragnano. (*ilarità prolungata*)

SORRENTINO. Che c'entra qui Gragnano! (*Si ride*)

PLUTINO AGOSTINO. L'onorevole Sorrentino ne fa un caso speciale del suo collegio elettorale, del suo paese nativo, ma bisogna dire le cose come sono; bisogna chiarire gli onorevoli nostri colleghi che non sono al caso di giudicare alcuni fatti speciali, bisogna chiarirli sulla vera posizione delle cose onde possano prendere una decisione ragionevole e giusta: ed io son certo che il ministro delle finanze e l'onorevole Sella mi daranno ragione dopo che avrò esposto la vera posizione delle cose.

I mulini a Gragnano (*Viva ilarità*), a Gragnano ed in altri siti, ma specialmente a Gragnano, sono disposti in lunga fila in mezzo all'abitato ed appoggiati alle case stesse. Come è possibile mettervi zone di vigilanza a 25 metri, se il paese si estende lungo lungo e non è largo 25 metri? Lo mettereste in istato d'assedio. (*Si ride*) Così stanno le cose, onorevoli colleghi. Ecco perchè l'onorevole Sorrentino ha ragione di opporsi a tale disposizione.

Faccio eco all'onorevole Sorrentino anche riguardo alle osservazioni che ha fatte sugli altri articoli del regolamento. Il Governo non deve essere tanto corrivo nel menomare i diritti di proprietà, nel contrastarci l'uso, il possesso delle nostre case con regolamenti. Prego l'onorevole ministro di studiare la questione; vedrà che quest'articolo non è assolutamente applicabile.

Ho giudicato opportuno dare questi schiarimenti, dopo di che credo che il migliore partito sia di rimetterci al ministro delle finanze, invitandolo a studiare il regolamento, e faremo la discussione un'altra volta.

CASALINI. L'onorevole Plutino si è ingannato. Ciò debbo dirgli, sebbene la questione non mi riguardi specialmente, perchè mi piace essere leale con tutti. La questione delle zone di vigilanza non riguarda punto Gragnano. A Gragnano non si applicherà in verun modo la riscossione diretta. L'amministrazione, sin dal giorno in cui ha intimato le quote, ha dichiarato di sapere che esse sono inferiori a quello che dovrebbero essere, e che se ne rimette al giudizio del Comitato di Napoli. Non si metterà quindi in istato d'assedio neppure un canile.

Quanto poi alla questione di massima, prego la Camera soltanto di considerare il testo della legge.

Padronissimo l'onorevole Michelini di non volere regolamenti, padronissimo l'onorevole Sorrentino di trovare che il regolamento in questione è contrario alla legge, ma sì l'onorevole Michelini che l'onorevole Sorrentino si sono dimenticati un articolo votato dalla Camera, cioè: « Laddove la tassa, riscossa direttamente o appaltata, dovrà pagarsi alla introduzione del cereale nel mulino. Il Governo del Re ha facoltà di stabilire le discipline necessarie per l'introduzione e pel deposito dei cereali in questi mulini per l'esercizio ed il controllo della macinazione nei medesimi.

« In caso di contravvenzione sono applicabili le sanzioni della legge del 3 giugno 1864 e del decreto legislativo 28 giugno 1866 sui dazi-consumo senza pregiudizio della maggiore penale contenuta in questa legge. »

Se la Camera ha data facoltà al Governo di prescrivere le dette discipline per decreto reale, come vuole oggi l'onorevole Michelini impugnare che le dette discipline sieno fatte per regolamento, o affermare che questi decreti sieno contrari alla legge? Padronissimi gli onorevoli Della Rocca e Sorrentino di presentare per sorpresa un ordine del giorno...
(*Rumori a sinistra*)

SORRENTINO. Come sottoscrittore della proposta io protesto contro la dichiarazione di sorpresa...

PRESIDENTE. Non interrompa, lasci parlare l'oratore... (*Nuovi rumori a sinistra*)

Non è lecito l'interrompere la discussione; lascino che il presidente faccia il suo dovere.

Io debbo dichiarare che la discussione riflettendo il macinato, spettava agli onorevoli Sorrentino e Della Rocca la facoltà di presentare la loro proposta. La Camera può deliberare sulla medesima senza che vi sia sorpresa di sorta.

SORRENTINO. Io non intendo di fare questione, intendendo ottenere lo scopo che il Ministero alla meglio, come crede, riveda...

Voci a sinistra. No! no!

SORRENTINO. Non posso, è il ministro che deve ve-

dere se c'è qualche cosa contraria alla legge. Vuole egli che io ritiri l'ordine del giorno? Lo ritirerò purchè il mio scopo sia raggiunto.

Se l'onorevole Sella vuol differire io consento ancora a differire la questione, ma io non voglio che ottenere il mio scopo.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'onorevole Sorrentino è molto cortese, poichè accetta tutti e tre i partiti: accetta di differire, accetta di rimettersi al Ministero, accetta il partito di fare la questione.

Io non vorrei però che la Camera rimanesse sotto l'impressione che vi sia un articolo in quel regolamento il quale sia una violazione della legge, mentre io sono convinto francamente che quella parte del regolamento è consona a tutte le leggi nostre; anzi io non feci altro che riproporre ciò che è adottato in tutti i rami, e nelle dogane, e nel dazio-consumo.

Il legislatore dava al Governo la facoltà di adottare quei provvedimenti che potevano servire di controllo; è quindi evidente che gli dava la facoltà di desumere le sue disposizioni dalle altre leggi che sono state dal Parlamento stesso votate, e dagli altri regolamenti che sono stati dal Parlamento accettati e che si riferiscono a materie consimili; chi vuole il fine deve volere i mezzi, ed evidentemente io, volendo i mezzi, come poteva io andare a cercare se non in tutti i casi analoghi che si trovano nelle nostre leggi?

ASPRONI. Se è onesto.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ma sicuro che è onesto. Io capirei che l'onorevole Sorrentino mi dicesse: badate che nell'applicazione di questo regolamento possono nascere inconvenienti, state attenti, vedete di applicarlo nel miglior modo possibile, e se egli desidera da me questa assicurazione, e l'accetta, la questione è bella e finita, ma non potrei ammettere di avere fatto un regolamento che violi la legge, mentre ciò non è, ed io credo di avere attinto quell'articolo ad altri regolamenti, anzi ad altre leggi votate dal Parlamento.

Dunque io sono perfettamente indifferente se egli si contenta della mia dichiarazione.

SORRENTINO. Scelga lei.

MINISTRO PER LE FINANZE. Capirà che la mia posizione qui deve essere netta e chiara, e se devo scegliere, io dico: votiamo l'ordine del giorno, perchè così noi ne usciamo fuori, ed io preferisco questa come la più netta di tutte le posizioni; ma se, d'altra parte, l'onorevole Sorrentino mi dice: badate, nell'applicare il vostro regolamento, di usare tutti i mezzi più prudenti possibili, io non posso rifiutarmici. (*Ai voti!*)

PRESIDENTE. Onorevole Mussi, ma dal momento

che si desidera di venire ai voti, mi pare che la migliore soluzione è quella che la Camera deliberi.

MUSSI. Se la Camera crede di passare ai voti io rinuncio volentieri alla parola, ma non posso tacere che su questi banchi si è accolta l'idea e la convinzione che l'onorevole Minghetti e il Governo per lui, nell'emanare il regolamento sul macinato, abbia sorpassato il limite della legge. Noi quindi non ci potremmo accontentare della sua dichiarazione di applicare colla massima prudenza ed assennatezza questa misura, perchè quand'anche egli desse prova della maggior moderazione, quand'anche, eccedendo in generosità, non applicasse mai certe misure illegali per noi sarebbe sempre stata tentata una violazione della legge. Quindi io non insisto sul dibattere la questione piuttosto oggi ad ora tarda e forse incomoda, o rimandarla ad altra seduta, ma credo che, sollevato questo dubbio, sia bene chiarirlo per mettere tanto l'Opposizione come l'altra parte della Camera in una posizione netta. Se per la discussione risulterà che le misure regolamentari sono accettate dalla Camera, questa, essendo legislativa, avrà sancito ciò che fino ad oggi per noi si risolve essenzialmente in una violazione di legge; se invece noi potremo prevalere, dimostreremo che il Governo ha ecceduto nei suoi poteri, e quindi lo costringeremo a ritirare le disposizioni illegali.

Se si crede di entrare nella questione, io risponderò all'onorevole Casalini che l'onorevole Michellini non inibisce già al Governo di fare regolamenti, ma gli contende il diritto di emanarli in contraddizione ed in eccedenza della legge, e mi spiego, perchè, a mio avviso, tanto si violano le leggi dai regolamenti quando essi emanano da disposizioni che contraddicono al disposto di legge, quanto allora che contengono disposizioni che, pur non contraddicendo la legge, eccedono e dispongono ciò che la legge non permette nè sancisce, e questo è, a nostro avviso, il caso delle zone.

Il ministro ci ha domandato l'anno scorso misure gravissime, che da parte mia e dei miei amici politici non abbiamo creduto di votare; egli ci ha domandato quel famoso articolo 21 riguardante al saggiaiore, che suscitò così acerbo conflitto, perchè non abbia egli permesso farsi nettamente e tassativamente il progetto delle zone. Se le zone fossero state scritte nella legge, in guisa che la Camera, dopo opportuna discussione, le avesse accettate, allora bene stava di disciplinare nel regolamento il principio generale nella legge incluso, determinandone le modalità.

Se il principio delle zone fosse stato accettato, egli avrebbe potuto determinarle. Nè vale il dire: voi, amici del sistema romano, non potete comba-

tere le zone. Il sistema romano non da tutti è accettato su questi banchi; quindi tutti quelli che lo respingono non possono essere costretti a subire le zone. Ma, badate, anche quelli che accettano il sistema romano ne accettano la parte vessatoria per liberarsi dal contatore in cui non hanno fede. Ma, quando sono costretti ad accettare la parte cattiva del vostro sistema, che è l'accertamento meccanico, non è giusto che li costringiate anche a subire il peggio del sistema romano, che appunto vuole segnalarsi negli eccessivi vincoli, con cui è tormentata la libertà della macinazione.

In ogni modo la questione è tutta qui. L'onorevole Casalini ci ha letto un paragrafo di un articolo di legge che, secondo lui, giustifica le misure regolamentari. Rilegga, onorevole Casalini, quel paragrafo. Esso parla di mulini; sì, signori, dentro i mulini fate tutto quel che volete; ma quella disposizione non si può interpretarla in senso ampliativo per forzarla ad accordare una zona esterna ai mulini, e voi non potete perciò, senza ferire la legge, sancirla per regolamento che sorpassa il testo legislativo e che vuol perciò essere querelata di eccessiva. Se vi pensate di torcere la legge, tirandola coi denti fuori del mulino per 25 metri e più, come meglio vi aggrada, state certi, voi avrete creato una misura, cosa che la legge non vi consentiva, quindi avrete violata la legge e dovete quella disposizione cassare dal vostro regolamento, se vorrete rientrare nel legittimo esercizio del vostro potere esecutivo. (Benissimo! a sinistra)

Voci. Ai voti! ai voti!

MINISTRO PER LE FINANZE. Io debbo dire soltanto che l'onorevole Mussi non interpreta bene l'articolo di legge, perchè quell'articolo dà facoltà al Governo del Re di stabilire le discipline necessarie per l'introduzione dei depositi di cereali nei mulini...

Una voce. Nei mulini, non fuori!

MINISTRO PER LE FINANZE... ed il controllo delle macinazioni medesime.

SORRENTINO. Ma dentro i mulini.

PRESIDENTE. Non interrompano.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'articolo dice: l'introduzione nei mulini.

SORRENTINO. Io non sono mugnaio e voi venite a mettere la zona dinanzi alla casa mia.

MINISTRO PER LE FINANZE. Se l'onorevole Sorrentino mi vuol lasciar finire, finirò.

SORRENTINO. Violate il domicilio.

PRESIDENTE. Onorevole Sorrentino, è strano che ella voglia interrompere sempre; ha parlato sei volte; lasci che parlino anche gli altri.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io ripeto che in questo articolo della legge c'è il germe della disposizione

presa, la quale non è altro che la ripetizione dei regolamenti e degli articoli stessi di legge che sono stati accettati dal Parlamento in materia analoga.

Dopo ciò non veggio altro da fare.

BONFADINI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Non c'è mozione d'ordine.

BONFADINI. Sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONFADINI. Se non m'inganno, l'onorevole Sorrentino aveva proposto tre soluzioni diverse e ha dichiarato di acconciarsi a tutte tre. (*Rumori e interruzioni a sinistra*)

PRESIDENTE. Ma facciamo silenzio; lascino parlare anche i loro avversari. Se no, la discussione non può procedere colla debita speditezza e gravità.

BONFADINI. Se non è mutata la condizione d'animo dell'onorevole Sorrentino, mi pare che la sua proposta sia questa, cioè: o di votare subito la sua mozione o di sospendere la discussione, perchè la Camera possa meglio esaminare la questione, o di rimettere la cosa al Ministero, affinchè ne faccia oggetto dei suoi studi, se per avventura in quel regolamento si fosse incorso in qualche contraddizione alla legge e venisse poi dopo maturo riflesso a riferirne alla Camera.

Se non m'inganno queste erano le proposte dell'onorevole Sorrentino; e l'onorevole presidente del Consiglio era disposto ad accettare qualunque di queste tre, ma, se non erro, mi sembra che l'onorevole presidente del Consiglio abbia detto: « per me la soluzione che preferisco è quella che si voti subito. »

Io capisco che essendo, come egli, persuaso di avere ragione, desideri che al più presto possibile questa ragione gli venga data. Ma se all'onorevole Sorrentino, o a qualunque altro membro della Camera, fosse rimasto un dubbio, oppure, come l'onorevole Sella ci accennava, ci fosse qualcuno che avesse bisogno di esaminare questo regolamento, io credo che la proposta dell'onorevole Sorrentino, di rimettere la cosa al Ministero, con incarico di studiarla meglio, sarebbe da accettarsi dalla Camera, la quale uscirebbe in tal modo da questa difficoltà.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. È l'onorevole Sorrentino che deve parlare.

SORRENTINO. Ho ripetuto tante volte l'istessa cosa. Mi sono posto a disposizione del Ministero; ma l'onorevole Minghetti dapprima pareva che accettasse ed all'ultimo no. Egli ha detto: voglio uscirne netto da questa discussione; io voglio che si metta ai voti l'ordine del giorno; io accetto questa sfida.

Voci. Ai voti! ai voti!

NEGROTTO. Domando la parola. (*Rumori*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Su che domanda la parola, onorevole Negrotto?

NEGROTTO. Sopra questa questione.

Io dichiaro che, siccome non conosco abbastanza bene la questione, sarei molto imbarazzato se dovessi votare più in un senso che nell'altro.

Pregherei quindi la Camera a voler rimandare questa questione a domani, onde poterla discutere con maggior calma. Credo che questo sia il metodo più sicuro per non pregiudicarla, oltre a che si potrà meglio conoscere se col regolamento sia stata o no violata la legge; e dichiaro che se la Camera al contrario deciderà che si debba procedere subito alla votazione, io me ne asterrò.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non capisco come alcune volte le questioni a poco a poco si avvolgono e si confondono.

La mia posizione è questa: che io non voglio uscire di qui con un voto implicito od esplicito che io ho violato la legge. Questo non lo posso accettare in nessun modo. Qualunque altra cosa non mi è difficile d'accettarla, ma quando mi si dice, voi avete violato la legge, non è possibile che io possa accettare un ordine del giorno di questo genere.

La questione mi pare posta in tali termini che non c'è altro da fare.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Permettano un momento. Gli onorevoli Sorrentino e Della Rocca hanno presentato questa risoluzione:

« La Camera invita il ministro delle finanze a rivedere il regolamento del 13 settembre 1874 per l'esecuzione della legge sulla macinazione dei cereali, affine di eliminarne quelle disposizioni che per avventura non siano conformi alla legge medesima. »

Quindici dei nostri colleghi, gli onorevoli Arcieri, La Porta, Pierantoni, Golia, Fabrizi, Del Giudice, Tamaio, Sole, Vastarini-Cresi, Speciale, Maurigi, Ghinosi, Secondi, Miceli, Favara, Basetti, Tonarelli, chiedono che si voti per appello nominale su questa proposta.

Però l'onorevole Negrotto elevò la questione sospensiva, chiedendo cioè, che questa discussione sia rinviata alla seduta di domani.

Questa proposta ha la precedenza, perchè è sospensiva. Quando essa non sia accettata, allora si voterà su quella degli onorevoli Sorrentino e Della Rocca.

DI CESARÒ. Vorrei sapere se l'onorevole ministro accetta o non accetta la proposta dell'onorevole Negrotto.

MINISTRO PER LE FINANZE. A me pare di avere parlato tanto chiaro che nulla più. Io non voglio uscir di qui con un giudizio che ho violata la legge. Questo non lo posso e non lo debbo accettare. Del resto, se la Camera non vuole votare oggi, ma vuole rimandare la discussione a domani, io non ho niente da dire in contrario. Ma non voglio essere trascinato al di là dei limiti nei quali mi trovo giustamente. Io credo che tutti, compresi i miei avversari, mi daranno ragione in questo, che io non posso accettare nè implicitamente nè esplicitamente una censura così grave, come quella di aver violato la legge. Se poi vi sono alcuni i quali credono di rimandare la discussione a domani, come ho detto, io non ho nulla in contrario e mi rimetto al giudizio della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Negrotto, la sua proposta è che la discussione sia rinviata a domani o a lunedì?

Voci. A lunedì!

PRESIDENTE. Io la porrò ai voti.

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Negrotto, qual'è la sua proposta?

NEGROTTA. Io aveva fatto la proposta che questa discussione fosse rinviata alla seduta ordinaria di lunedì, perchè credeva che la Camera non volesse tenere seduta domani; se però la Camera vuole domani tener seduta, per me certamente non mi oppongo che la continuazione di questa discussione sia rinviata a domani.

PRESIDENTE. Ma dichiarate come fa la sua proposta: per lunedì, o per domani?

NEGROTTA. Per lunedì.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Negrotto è in questo senso: che la discussione su quella presentata dagli onorevoli Sorrentino e Della Rocca sia rinviata a lunedì.

Voci a sinistra. No, a domani!

NICOTERA. Domando la parola per un emendamento.

PRESIDENTE. Dunque proponga il suo emendamento.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ma volete fare una questione politica su questo?

NICOTERA. Se l'onorevole ministro mi lascia parlare, vedrà che non voglio fare una questione politica. Non solo io non voglio farla, ma pregherei la Camera di riflettere se, col voto che sta per dare, non si pregiudichi il diritto degli interessati, i quali possono voler portare la questione avanti ai tribunali.

Inoltre io osservo che siamo arrivati al 12 del mese, ed abbiamo pochi giorni avanti le feste. L'o-

norevole Minghetti deve aver interesse che i bilanci siano discussi il più presto che si può, e quindi bisogna tenere conto del tempo. Ed è per questa ragione che io mi permetto di proporre si tenga seduta anche domani.

MINISTRO PER LE FINANZE. Se l'onorevole Nicotera propone che si tenga seduta domani, io non ci ho alcuna difficoltà; ma torno a dire che, poichè la questione ha preso delle proporzioni che non doveva e non poteva prendere, non sta a me di rifiutare la decisione.

MICHELINI. Domando la parola per proporre un emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Michelini, dica quale è il suo emendamento che vuole proporre.

MICHELINI. Io propongo che dall'ordine del giorno siano tolte le due parole *per avventura*. (*Mormorio*) La soppressione è necessaria. Mi pare non ci voglia gran pena a vederne la necessità.

In sostanza o c'è violazione di legge o non c'è. Nel primo caso l'ordine del giorno è fondato e deve essere votato da coloro che credono violazione di legge ci sia. Se non c'è violazione, l'ordine del giorno è assurdo.

Quindi io, che credo violazione ci sia, propongo la soppressione delle dette due parole, le quali cozzano collo spirito dell'ordine del giorno, coll'intendimento degli autori di esso.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti la proposta sospensiva dell'onorevole Negrotto, cioè che la discussione su questo ordine del giorno sia rinviata a domani.

Voci a destra. A lunedì!

PRESIDENTE. Io non posso; se vogliono, facciano una proposta formale.

GHINOSI. Prego il presidente a scindere la proposta dell'onorevole Negrotto, e chiedere prima se la Camera voglia o meno rimettere ad un'altra seduta la discussione; poi domandare se voglia o no tenere seduta domani. Così si semplifica la cosa.

PRESIDENTE. Ella domanda la divisione? La divisione è di diritto.

Interrogo la Camera se intende di rimettere questa discussione ad un altro giorno.

Chi approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la proposta sospensiva è ammessa.)

Ora ho un'altra interrogazione da fare alla Camera.

La seduta di pieno diritto dovrebbe essere lunedì; (*Movimenti diversi*)

Perdonino; in via ordinaria la seduta dovrebbe essere lunedì; ma c'è un emendamento, che si tenga

seduta domani. Spetta a loro di votare contro, se così credono, ed a me di consultare la Camera.

Dunque chi è d'avviso che domani si tenga seduta, per continuare la discussione sull'ordine del giorno dell'onorevole Sorrentino, è pregato di alzarsi.

(La Camera delibera di tenere domani seduta.)

Ora deggio rammentare alla Camera che nella seduta di ieri l'onorevole Mancini aveva presentato sull'ordine del giorno una deliberazione.

La Camera rammenta che io aveva proposto di scrivere all'ordine del giorno la verifica dei poteri, e che l'onorevole Mancini, emendando la mia proposta, aveva messo innanzi quest'ordine del giorno:

« La Camera dichiara che, in applicazione del suo regolamento, le deliberazioni motivate della Giunta per le elezioni devono essere comunicate alla Camera mediante loro deposito nella Segreteria della Camera almeno ventiquatt'ore prima della discussione pubblica delle rispettive elezioni. »

Ieri la Camera ha accettato una proposta sospensiva messa avanti dall'onorevole Peruzzi, rinviando ad oggi la deliberazione su questo proposito.

L'onorevole Mari, presidente della Giunta per la verifica delle elezioni, ha dichiarato alla Camera che la Giunta, non solo di buon grado aderisce al desiderio espresso dalla Camera, ed espresso formalmente nella proposta dell'onorevole Mancini, di depositare le relazioni sulle elezioni contestate nella Segreteria della Camera, ma che anzi la Giunta medesima aveva espresso questo suo desiderio.

Parmi quindi che questa dichiarazione dell'onorevole Mari debba dissipare ogni contestazione sorta nella seduta di ieri intorno all'accettazione o no della proposta dell'onorevole Mancini.

Perciò, se non vi sono opposizioni, s'intenderà che d'ora in poi le relazioni sulle elezioni contestate verranno depositate unitamente agli atti alla Segreteria della Camera, e non potranno venire in discussione che 24 ore dopo.

Debbo perciò comunicare alla Camera che sono depositate alla Segreteria le relazioni sulle seguenti elezioni contestate: Catanzaro, Molfetta, Pisa, Chieti, Montalcino, Pordenone, Ortona, Fermo, Vizzini, Roma, 2° collegio, Atripalda, San Giorgio La Montagna.

LUCIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli, onorevole Luciani.

LUCIANI. Io nella seduta di ieri aveva mosso preghiera alla Presidenza, perchè, vista la gravità

della questione che si solleva sulla convalidazione dell'elezione del 2° collegio di Roma, la relazione della Giunta per le elezioni fosse data alla stampa e distribuita ai deputati. In questo mio desiderio io aveva avuto d'accordo lo stesso onorevole Peruzzi. Ora, siccome credo che l'onorevole Peruzzi e gli amici suoi che seggono da quel lato della Camera saranno sempre dello stesso avviso di ieri, così mi permetto di rinnovare la mia preghiera, vale a dire che per l'elezione del 2° collegio di Roma sia ordinato che la relazione fatta dalla Commissione sia data alla stampa e distribuita ai deputati.

PRESIDENTE. Ella limita la sua proposta alla relazione intorno al secondo collegio di Roma. Interpellerò la Camera su questa sua proposta.

L'onorevole Luciani chiede che la relazione intorno all'elezione del secondo collegio di Roma, fatta dalla Commissione, sia data alla stampa e distribuita ai deputati. (*Rumori prolungati*)

PRESIDENTE. Prendano i loro posti.

LUCIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mantiene la sua proposta?

LUCIANI. Io ho fatto un appello a tutti i partiti della Camera, ma se ci sono obiezioni, io non insisto nella mia proposta. Era una questione, sulla quale credeva che tutti avessero interesse ad avere schiarimenti.

Voci a destra. No! no!

PRESIDENTE. Allora rimane soltanto a stabilire se domani la Camera intende che vi sia verifica dei poteri, oppure si debba continuare la discussione del bilancio.

Pare a me che sarebbe preferibile che domani si continuasse la discussione del bilancio. (*Sì! sì!*)

Allora domani si continuerà il bilancio, e lunedì si porrà all'ordine del giorno la verifica dei poteri.

La seduta è levata alle ore 6 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del bilancio di prima previsione dell'entrata per l'anno 1875;

2° Svolgimento della proposta di legge del deputato Pissavini pel miglioramento delle condizioni dei maestri elementari;

3° Svolgimento della proposta di legge del deputato Della Rocca per l'abrogazione dell'articolo 202 dell'ordinamento giudiziario.